

XCIII SEDUTA

VENERDÌ 16 LUGLIO 1954

Presidenza del Presidente CORRIAS EFISIO

INDICE

Disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale
15 maggio 1951, numero 20 ». (22) (Discussione):

FILIGHEDDU	1737
COLIA	1738
CARDIA	1739-1742-1743-1746-1748-1749-1750
COVACIVICH	1741
SOGGIU PIERO	1742-1750
CRESPELLANI	1744
MURETTI, relatore	1744
MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti	1746
PRESIDENTE	1748

Disegno di legge: « Provvidenze dirette ad agevolare
la costituzione in Sardegna di Società industriali
e d'interesse turistico ». (35) (Continuazione della
discussione ed approvazione):

CASTALDI	1721-1722-1724-1727-1728-1729-1735-1736
PRESIDENTE	1722-1729-1731-1732
CARDIA	1722-1724-1727-1728-1729-1734-1735
SERRA, Assessore all'industria e commercio	1723- 1726-1728-1730-1731-1735-1736
CRESPELLANI	1725-1727-1731-1732-1733-1735-1736
COVACIVICH	1725
SOGGIU PIERO, relatore	1725-1727-1728-1729-1732
CAPUT	1726
COLIA	1731
MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti	1733
FILIGHEDDU	1733
MURETTI	1736
(Votazione segreta)	1736
(Risultato della votazione)	1736

Interpellanza ed interrogazione (Svolgimento):

FRAU	1718-1719
DEL RIO, Assessore al lavoro e artigianato	1719
MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti	1720-1721
SASSU	1720-1721
Interrogazioni (Annunzio)	1717
Mozione (Annunzio)	1718

Pag.

La seduta è aperta alle 18 e 30.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Interrogazione urgente Fancello - Bernard concernente la situazione igienico-sanitaria del Comune di Desulo». (212)

«Interrogazione Giua Angelo sulla mancata assegnazione dei nuovi appartamenti di Gairo». (213)

«Interrogazione Giua Angelo sulla costruzione dell'ospedale di Lanusei». (214)

«Interrogazione Canalis - Filigheddu sui danni dell'alluvione del 12 luglio 1954 su alcuni centri e campagne della Provincia di Sassari». (215)

«Interrogazione Cardia, con richiesta di risposta scritta, concernente gli studi e le progettazioni per la istituenda zona industriale di Cagliari». (216)

«Interrogazione Cardia, con richiesta di risposta scritta, concernente la sistemazione della fascia litoranea di Cagliari». (217)

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

«Interrogazione urgente Sassu concernente la sistemazione di Funtana Caniga in agro di Sassari». (218)

«Interrogazione urgente Sassu concernente l'acquedotto di Thiesi e Cheremule». (219)

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Mozione urgente Fiori - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Manca concernente la definitiva e sollecita sistemazione dell'ospedale sanatoriale di Serra Secca in Sassari». (25)

Svolgimento di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di una interrogazione.

La prima è un'interpellanza del consigliere Frau all'Assessore al lavoro. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere quali provvedimenti ha già preso o intenda prendere l'onorevole Assessore ai lavori pubblici per sanare il disagio morale ed economico provocato dalla strana amministrazione del cantiere scuola regionale in Arzachena (Sassari).» (8)

PRESIDENTE. L'onorevole Frau ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

FRAU. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando presentai questa interpellanza, il 20 ottobre del 1953, i lavori del cantiere scuola al quale faccio riferimento erano in corso. Si tratta di un cantiere che era stato aperto nell'ultimo periodo della prima legislatura, e la cui attività proseguì nel periodo che intercorse fra le due legislature.

Fui spinto a presentare questa interpellanza da motivi facilmente comprensibili e giustificabili. Devo premettere che io non nutro alcun astio nei confronti di nessuno, persona o ente.

Fui spinto e sollecitato a presentare questa interpellanza perchè, malgrado le mie richieste e le insistenze per ottenere che si ponesse rimedio a questo stato di cose, a quanto mi risulta, nulla fu fatto.

Il cantiere scuola di Arzachena aveva un numero di allievi che oscillava dalle 15 alle 40 unità. Quello che a me parve strano fu il fatto che a dirigere il cantiere scuola fosse stato chiamato il veterinario condotto di quel Comune. Ad Arzachena mi fu detto che si era dovuto far ricorso a questo tecnico per mancanza di altri, come se a Sassari non esistesse un Istituto tecnico dal quale ogni anno vengono licenziati decine e decine di geometri, che non trovano purtroppo alcuna occupazione, se non dopo mesi, o dopo anni. Ma quello che mi parve ancora più strano fu il fatto che spesso il capo cantiere veterinario condotto si allontanasse dal paese, non già per periodi di cinque o sei giorni, ma per lunghi periodi ininterrotti persino di due mesi, continuando a figurare nei quindicinali e, naturalmente, ad essere retribuito (mentre moltissimi operai attendevano una giornata di lavoro per poter acquistare almeno un tozzo di pane che consentisse alle loro famiglie di sopravvivere). Chi avesse dei dubbi sull'esattezza di queste mie affermazioni può esaminare i quindicinali del luglio, dell'agosto, del settembre e, parzialmente, dell'ottobre del 1953, e constatare così che il veterinario condotto vi figurà, quantunque egli non fosse ad Arzachena in tale periodo, come potrebbe facilmente risultare dalla testimonianza dei cittadini di quel Comune. Purtroppo però nei quindicinali del cantiere scuola non figurava un solo veterinario, ma due: il veterinario condotto capo cantiere, ed un altro veterinario, allievo terrazziere. Ma non sono soltanto queste le sorprese che riserbano i quindicinali del cantiere scuola di Arzachena. (Il secondo veterinario, se l'Assessore crede di doverne prendere nota, si chiama Ganau Antonio, dottor Antonio Ganau; l'Assessore può anche prendere nota di un altro nome: Ragnedda Sebastiano, nipote del medico condotto e figlio del farmacista, allievo terrazziere anche lui; e basta guardare le sue mani per rendersi conto che egli non ha

II LEGISLATURA

XIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

mai impugnato nè una vanga, nè un piccone). Nei quindicinali del cantiere che io ho potuto leggere, figuravano, oltre i nomi dei due veterinari e del figlio del farmacista, anche quelli di Salaris Sebastiano — uomo di circa 80, 82 anni, venditore ambulante, che, per quanto mi risulta, da diversi lustri non esercita più —, di Fresu Giovanni Maria — è un proprietario che non ha mai lavorato la terra —, di Giagoni Nicolò e di Pitturru Paolo — questi ultimi due attendevano all'allevamento dei polli e dei cani del veterinario condotto nonchè capo cantiere —.

Io, onorevole Assessore, non voglio commentare tutto questo; già ieri lei mi ha promesso di far luce su questo stato di cose; vorrei soltanto pregarla di non dimenticare che la popolazione operaia di Arzachena attende un atto di giustizia; attende da lei una soddisfazione, perchè i diritti di questa popolazione operaia sono stati calpestati e dimenticati.

Io la prego, perciò, onorevole Assessore, di intervenire, con urgenza, per sanare questo stato di cose, perchè mi risulta che anche nel primo cantiere istituito da lei ad Arzachena l'incarico di capo cantiere è stato affidato al veterinario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato.

DEL RIO, *Assessore al lavoro e artigianato*. E' evidente, onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, che la mia risposta non può essere che brevissima e non può che avere un carattere interlocutorio, perchè io non potevo, dai termini sintetici e stringati della interpellanza, desumere fatti, che riconosco di una certa gravità, quali quelli denunciati or ora dall'onorevole interpellante.

Posso assicurare l'onorevole interpellante che disporrò, quanto prima, una seconda inchiesta, e che porterò a conoscenza dello stesso onorevole interpellante le risultanze di questa inchiesta, salvo sempre il diritto dello stesso onorevole interpellante di riportare la questione in Consiglio, ove i termini della risposta, che

io gli farò pervenire per iscritto, non siano soddisfacenti.

Due cose però mi preme precisare. La prima è questa: è vero che il mio predecessore nominò istruttore del cantiere di Arzachena il dottor Ganau, veterinario; ma è altrettanto vero che il dottor Ganau è anche in possesso del titolo di geometra e l'Assessore procedette alla sua nomina esclusivamente per venire incontro alle necessità del Comune, che non era in grado di corrispondere al dottor Ganau gli onorari che gli competevano come autore del progetto del cantiere. Allora fu raggiunto un accordo, tra il dottor Ganau e il Comune, in base al quale il dottor Ganau avrebbe rinunciato agli onorari di sua competenza, nel caso in cui l'Assessorato avesse proceduto alla sua nomina ad istruttore.

Il secondo punto che intendo precisare è questo: i lavori, sulla base di una relazione presentata dai tecnici dell'Assessorato, debbono considerarsi come lavori tecnicamente bene eseguiti; di questo io do pubblicamente, in Consiglio, atto a quella Amministrazione comunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Frau ha facoltà di replicare per dichiarare se è soddisfatto.

FRAU. Io già sapevo che il dottor Ganau aveva anche il titolo di geometra; lo sapevo, ed è proprio perciò che ho precisato che, in provincia di Sassari, i geometri tuttora senza occupazione si contano a decine.

Per quanto riguarda la rinuncia agli onorari da parte del geometra, o del capo cantiere, o del veterinario — mi permetta di dire, e mi scusi, onorevole Del Rio — io non ci credo.

Per quanto riguarda la perfetta esecuzione tecnica dei lavori basterà recarsi sul luogo per constatare come molti lavori siano stati rifatti anche quattro volte.

DEL RIO, *Assessore al lavoro e artigianato*. Io non sono un tecnico, e quindi non posso giudicare.

FRAU. Onorevole Assessore, mi permetta di ricordarle che la legge regionale 4 febbraio

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

1950, numero 3, concernente provvedimenti a sollievo della disoccupazione, è abbastanza chiara e che l'articolo 1 reca, testualmente: «L'Assessore al lavoro e previdenza sociale, di intesa con gli Assessori agli interni ed alle finanze, e con quelli ai lavori pubblici e alla agricoltura, a seconda delle materie di rispettiva competenza, può autorizzare i Comuni o i Consorzi di Comuni che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'indice e del tipo della disoccupazione, all'apertura dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati allo scopo di eseguire piccole opere di pubblica utilità di esclusivo interesse comunale o intercomunale». Se mi si risponde che il veterinario condotto è disoccupato — ma rimane ancora il fatto che egli si assenti dal paese per due mesi —, io non posso dichiararmi soddisfatto. In ogni modo, onorevole Assessore, io rimango in attesa di un'altra benevola risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente Sassu all'Assessore ai trasporti. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Per sapere se è a conoscenza che i passeggeri provenienti da Olbia e diretti a Torralba, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Thiesi, Bessude, Siligo, Banari e dalle suddette località per Olbia, debbono sostare dalle nove alle sedici alla stazione di Giave, poichè non esiste regolare servizio di corriera, e se intende ovviare a questo inconveniente, disponendo la istituzione di un servizio sulla linea Torralba, Banari, via Bonnanaro, Thiesi e viceversa in coincidenza degli orari ferroviari. Si fa presente l'utilità di detto servizio anche perchè se ne avvantaggerebbero gli abitanti di questi comuni, più quelli di Cossoine, Bonorva e Giave, che debbono recarsi frequentemente a Thiesi per disbrigo d'affari presso la locale filiale dell'I.C.A.S.». (113)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali e trasporti.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*.

Le deficienze di comunicazioni del mandamento di Thiesi, lamentate dall'onorevole interrogante, sono state già attentamente esaminate dall'Assessorato, che ha invitato la società S.C.I.A. ad attuare un servizio automobilistico sperimentale che soddisfi le esigenze dei Comuni del detto mandamento, sia in relazione alle coincidenze ferroviarie principali, alla stazione di Giave, sia in relazione al miglioramento delle comunicazioni dirette con Sassari. La società S.C.I.A., infatti, ha approntato un programma sperimentale che è stato sottoposto all'approvazione dei Comuni interessati. Con questo nuovo programma, che, peraltro, potrà essere modificato ed adeguato alle nuove esigenze di traffico, verrà assicurata la coincidenza alla stazione di Giave con i treni 101 e 3003 da Olbia e con i treni 204 e 3002 da Cagliari; inoltre verrà assicurata una nuova comunicazione diretta per Sassari al mattino, con rientro alla sera. Tutto ciò in aggiunta alle corse automobilistiche già esistenti e interessanti i Comuni del mandamento di Thiesi.

Le decisioni sopra indicate sono state assunte nella seduta del Comitato regionale coordinamento trasporti tenutasi il 22 giugno scorso, e sono in corso di attuazione a cura dell'Ispettorato della motorizzazione cui competono i provvedimenti esecutivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu per dichiarare se è soddisfatto.

SASSU. Io ringrazio l'onorevole Assessore per essersi interessato della questione. Devo però osservare che la società S.C.I.A. intende istituire un servizio automobilistico sperimentale, mentre è necessario che essa istituisca un servizio regolare, permanente. Devo ricordare che i passeggeri provenienti da Olbia col treno che arriva a Giave alle nove del mattino devono aspettare fino alle quattro del pomeriggio per poter proseguire il viaggio diretto a Torralba, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Thiesi, Bessude, Siligo e Banari.

Il nuovo servizio verrebbe incontro anche alle esigenze di coloro che da Giave e da Bonorva si recano al centro di Thiesi per sbrigar-

II LEGISLATURA

XIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

vi pratiche presso la sede dell'Istituto di Credito Agrario e presso l'Ufficio del Registro. Si tratta, badate, di persone che, oggi, sono costrette a raggiungere a piedi o a cavallo il centro di Thiesi.

Vorrei perciò che l'onorevole Assessore, rendendosi interprete di queste esigenze, facesse in modo che il servizio non abbia carattere sperimentale e provvisorio, ma duraturo. La società S.C.I.A. non deve gestire soltanto le linee automobilistiche più redditizie, deve gestire anche qualche servizio passivo, ed io non ritengo che tale sarà quello del quale mi sono occupato.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. Vorrei fare una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. Devo precisare che quando è stato detto, nella risposta, che la S.C.I.A. ha approntato un programma sperimentale, non si è voluto significare che si tratta di un servizio a carattere provvisorio, ma si è voluto sottolineare che quel programma potrà essere modificato ed adeguato per eventuali nuove esigenze di traffico. Il carattere sperimentale del programma deriva cioè dalla necessità di vedere quale sarà, in pratica, la struttura più aderente ai bisogni di quelle popolazioni. Ma, una volta affermato il principio di questa necessità — e lo Assessorato ha inteso affermarlo con la sua decisione — è chiaro che la linea deve permanere al servizio di quelle popolazioni.

SASSU. Mi dichiaro soddisfatto.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione in Sardegna di società industriali e di interesse turistico». (35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul disegno di legge numero 35: «Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione in Sardegna di società industriali e di interesse turistico».

E' stato presentato un emendamento al titolo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

Emendamento Castaldi - Covacivich: «Sostituire il titolo con: "Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società concernenti attività industriali o iniziative turistiche, alberghiere e termali"».

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CASTALDI. Non è necessario alcuna illustrazione, perchè l'emendamento è molto chiaro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Castaldi - Covacivich al titolo del disegno di legge. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede legale, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto ed all'esercizio nella Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari.

I benefici sono concessi anche nel caso di nuove società che si propongono di rilevare stabilimenti esistenti nella Regione per riattivarli, ampliarli o trasformarli.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Cardia - Marras - Colia.

BERNARD, *Segretario*:

«All'articolo 1, primo comma: dopo "... rela-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

tive agli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali", aggiungere: "anche a tipo artigiano..."».

PRESIDENTE. Devo far presente che in sede di coordinamento si terrà conto degli emendamenti formali proposti dagli onorevoli Castaldi e Covacovich agli articoli 1, 2, 4, 5, tendenti a sostituire in questi articoli le parole: «nella Regione» con le parole: «nel territorio della Regione».

L'onorevole Cardia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CARDIA. Il nostro emendamento tende ad estendere il godimento delle provvidenze previste dal disegno di legge anche a quelle aziende industriali che si definiscono di tipo artigiano per quanto riguarda i rapporti interni di lavoro. Il testo dell'articolo 1 nella sua formulazione attuale esclude questa possibilità. Come è noto, molto spesso in Sardegna l'attività industriale sorge attraverso la costituzione di piccoli complessi, in società nelle quali i rapporti interni di lavoro permangono — talvolta per un lungo periodo di tempo — a tipo artigiano. L'emendamento che noi abbiamo presentato, ripeto, tende appunto ad estendere a questa categoria di piccole società industriali a tipo artigiano i benefici previsti dal disegno di legge.

Sarebbe stato inoltre desiderabile che qualche altro emendamento fosse stato presentato a questo articolo 1 (credo non sia stato presentato alcun altro emendamento, e me ne dolgo), perchè, come ho già accennato ieri, dalle provvidenze previste in questo articolo sono escluse le imprese armatoriali, cioè tutto un settore della attività industriale.

PRESIDENTE. Onorevole Cardia, proprio in questo momento è pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma degli onorevoli Soggiu Piero e Cottoni. L'emendamento tiene conto dell'esigenza alla quale lei ha accennato, ma non si riferisce all'articolo 1, bensì all'articolo 6.

CARDIA. Inoltre, devo osservare che sarebbero ammesse a godere di questi benefici anche determinate imprese industriali — per esempio quelle dello spettacolo, cioè le società che costruiscono locali cinematografici — che a me non sembra il caso di includere in questo disegno di legge. Infatti i legislatori siciliani hanno escluso, di proposito, da queste provvidenze alcuni settori tipo quello del cinema-grafo-spettacolo.

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Quantunque io approvi il criterio generale al quale si è ispirato l'onorevole Cardia, ritengo che l'emendamento non si possa approvare, perchè l'onorevole Cardia è incorso in un errore tecnico. Infatti l'emendamento si riferisce, secondo quanto ci ha detto il collega Cardia, esclusivamente al carattere delle società, alla forma dei rapporti interni di lavoro. Io ritenevo che l'onorevole Cardia volesse estendere i benefici previsti dal disegno di legge all'artigianato in genere, sennonchè dal suo intervento risulta che non è questo lo scopo dell'emendamento, ma quello di estendere i benefici alle attività industriali esercitate da società a tipo artigiano. Ora, io devo osservare che le società ammesse ai benefici sono tutte quelle che esercitano attività industriali nel territorio della Regione Sarda, qualunque sia il carattere dei rapporti interni di lavoro. L'emendamento non modifica sostanzialmente l'articolo 1; se i presentatori ritengono che le società costituite sotto forma di aziende a tipo artigiano non possano essere ammesse al godimento dei benefici previsti dal disegno di legge, sono in errore. Infatti, quando una società abbia per oggetto l'esercizio dell'attività indicata dall'articolo 1, è ammessa al beneficio, sia che si tratti di un'azienda a tipo artigiano, sia che si tratti di una società di qualunque altro tipo. L'emendamento aggiuntivo, quindi, è inutile, se ha lo scopo illustrato dal collega Cardia.

L'emendamento sarebbe utile invece se avesse lo scopo di estendere i benefici a tutta l'indu-

stria artigianale. In tal caso, però, si aprirebbe un'altra porta a migliaia e migliaia di domande. Io non ho niente in contrario, però faccio osservare che, se veramente vogliamo dare questa possibilità, è necessario modificare radicalmente l'attuale testo dell'articolo 1, nel quale si parla di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Onorevole Cardia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che un locale cinematografico o un teatro non sono « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati », tanto è vero che per queste attività sono sempre stati negati i finanziamenti a titolo industriale sia da parte della Cassa per il Mezzogiorno, sia da parte del Banco di Sardegna. Quando al Banco di Sardegna, in base alla legge sull'industrializzazione, sono state presentate domande di finanziamento per locali cinematografici — facendo presente che questi erano opifici tecnicamente organizzati —, noi le abbiamo sempre respinte, perchè si è sempre ritenuto che i locali cinematografici non fossero opifici tecnicamente organizzati. Un campo sportivo, per esempio, è certamente utile, ma non è un opificio tecnicamente organizzato. Quindi, il settore degli spettacoli è escluso dai benefici previsti dal disegno di legge.

Per quanto riguarda gli artigiani, devo aggiungere, a quanto ho detto all'inizio, che quando essi siano in grado di creare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, e di costituire una società, anche a tipo artigiano, sono ammessi — e su ciò non è ombra di dubbio — ai benefici previsti dal disegno di legge.

Le difficoltà che dovrebbero superare gli artigiani per essere ammessi al godimento di questi benefici non sono di carattere formale, ma pratico, sostanziale, poichè è difficile creare un opificio tecnicamente organizzato. Tuttavia potrei citare degli esempi: a Cagliari esiste uno stabilimento, diretto da un comunista, nel quale lavorano abbastanza seriamente elementi giovani; esistono anche altri complessi, diretti da artigiani della nostra parte politica, che fanno onore alla città, e che hanno avuto, come il primo, il finanziamento del Banco di Sardegna, perchè abbiamo ritenuto che si trattasse di opifici tecnicamente organizzati. Le aziende artigiane che sono in grado di creare stabilimenti indu-

striali tecnicamente organizzati saranno certamente ammesse al godimento di questi benefici, anche in base all'attuale formulazione dell'articolo 1.

Se invece vogliamo estendere questi benefici a tutta l'attività artigiana, è necessario aggiungere un articolo apposito al disegno di legge, e sopprimere nell'articolo 1 il riferimento agli « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ». Dovremmo specificare che quando gli artigiani si costituiscono in società, anche se queste hanno per oggetto la produzione di cestini o di tappeti, di manufatti, possiamo agevolarli con contributi. Ma in generale questi complessi — ho una buona conoscenza dell'artigianato — non si costituiscono in società in forma legale per evitare il deposito di bilanci, i controlli, le multe, le scadenze; si costituiscono in società di fatto, oppure in cooperative. E fanno bene, perchè, da un punto di vista fiscale, è molto più conveniente e mille volte più consigliabile la costituzione di una cooperativa artigiana, che quella di una società a carattere industriale, che servirebbe solo ad attirare la attenzione dell'ufficio delle imposte, con tutte le rovinose conseguenze che è facile immaginare.

Per concludere, io condivido il lodevole proposito dell'onorevole Cardia, di aiutare l'artigianato, ma non ritengo che l'emendamento debba essere approvato. Si potranno invece, opportunamente, studiare nuove provvidenze per l'artigianato, quando si appronterà la nuova legge riguardante questa benemerita categoria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di esprimere il suo parere l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta regionale condivide, nei confronti dell'artigianato, le espressioni di simpatia degli oratori che mi hanno preceduto. Non si tratta di una simpatia platonica, ma concreta, dimostrata dalla larga applicazione che si è data, da parte della Giunta, alle leggi regionali che recano provvidenze a favore di questa categoria.

La Giunta, dal lato tecnico, condivide le osservazioni svolte dal consigliere Castaldi e ritiene quindi che l'emendamento non debba essere ap-

provato, facendo presente che, in base alle norme di questo disegno di legge, le società artigiane che si costituiranno saranno preferite *toto corde* alle altre.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Cardia - Marras - Colia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente verranno altresì erogati in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti concernenti aumenti di capitale, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali tecnicamente organizzati nella Regione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Cardia - Marras - Colia.

BERNARD, Segretario:

« All'articolo 2, alla fine del testo, aggiungere: "... sempre che le società interessate abbiano la loro sede legale nella Regione" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cardia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CARDIA. Per esigenza di chiarezza, ci pare opportuno ripetere che i contributi di cui all'articolo 2 saranno erogati salva la condizione indicata dall'articolo precedente, che cioè le società abbiano sede legale nel territorio della Regione.

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Secondo me, vi è il dubbio grave che il testo dell'articolo 2 sia più severo di quanto non chieda l'amico Cardia; e cioè che questo articolo debba interpretarsi con riferimento a tutto l'articolo precedente, a tutte le condizioni in esso indicate, non solo a quella indicata dal collega Cardia nel suo emendamento aggiuntivo. Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di chiarire l'estensione e i limiti del riferimento, contenuto nell'articolo 2, all'articolo precedente, perchè altrimenti l'interprete avrà molti dubbi e pochi lumi. L'amico Cardia ha segnalato un punto che merita di essere chiarito.

L'articolo 2, in quanto viene dopo l'articolo 1, deve essere interpretato alla stregua di quest'ultimo. Ed è evidente che, se tutte le condizioni poste nell'articolo 1 sono valide anche per l'articolo 2, le limitazioni sono già eccessive e comprendono anche quella proposta dal collega Cardia.

Devo osservare che una grossa società che volesse aumentare il proprio capitale per le finalità indicate dagli articoli 1 e 2 (supponiamo, per esempio che la Montecatini voglia procedere a questa operazione per aprire una nuova miniera in Sardegna, cioè per creare una attività che assorba 2.000 o 3.000 operai) non sarebbe ammessa ai contributi, se non avesse la sede legale in Sardegna. Ora io non vedo lo scopo della restrizione, perchè mi pare che noi ci dobbiamo preoccupare soprattutto della necessità che si creino nuove possibilità di lavoro e di assorbimento della mano d'opera disoccupata. Posto che i benefici previsti dall'articolo 2 non concernono generiche esenzioni dalle imposte, ma si riferiscono unicamente agli atti concernenti l'aumento di capitali, io sarei favorevole alla concessione di questi benefici senza porre la condizione che le società abbiano nell'Isola la loro sede legale.

Se approviamo l'articolo 2 nel testo del proponente, poniamo tutte le limitazioni indicate dall'articolo 1. Se invece approviamo l'emendamento aggiuntivo, l'interpretazione che si dovrà

II LEGISLATURA

XIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

dare a questa norma non sarà quella che vorrebbe il collega Cardia, ma un'altra addirittura opposta. Infatti, per l'ammissione ai benefici previsti dal disegno di legge, si porrà una sola condizione — sede legale in Sardegna —, ma saranno escluse tutte le altre condizioni indicate dall'articolo 1. Ecco perchè dicevo all'inizio che l'articolo 2 è forse più severo di come lo vorrebbe il collega Cardia.

Tutto sommato, io sarei anche disposto a dare il mio voto favorevole all'emendamento Cardia, però vorrei che il Consiglio — ora che la questione è stata sollevata — approfondisse l'esame di questo punto.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Io concordo su talune affermazioni del collega Castaldi; ritengo però che la chiarezza nei testi legislativi non guasti. E' evidente che l'articolo 2 si inquadra nei concetti generali affermati nell'articolo 1; tuttavia, per evitare eventuali contestazioni o interpretazioni più o meno fondate che possano comunque ritardare l'applicazione della legge, ritengo che, per una esigenza di chiarezza, l'emendamento proposto dall'onorevole Cardia possa essere accettato.

COVACIVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. Io ritengo che non sia assolutamente necessario l'emendamento proposto dall'onorevole Cardia. Nell'articolo 1 è detto esplicitamente: « L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede legale... » L'articolo 2 stabilisce che « i contributi di cui all'articolo precedente » sono estesi anche alle « tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti concernenti aumento di capitali ». A me pare evidente che alle agevolazioni previste dall'articolo 2 hanno

diritto solo le società che abbiano le caratteristiche richieste dall'articolo 1.

CRESPELLANI. Un chiarimento non stona.

COVACIVICH. Non ne vedo la necessità. E' assolutamente inutile ripetere nell'articolo 2 quanto è detto chiaramente nell'articolo 1.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Ai colleghi che hanno ritenuto superfluo l'emendamento vorrei fare osservare che, in realtà, chi legge l'articolo 2 potrebbe sostenere la tesi — la quale non è però da ammettere così facilmente come a taluno potrebbe sembrare — che il riferimento all'articolo 1 è da considerare soltanto in relazione ai contributi. In definitiva, l'interprete della legge potrebbe sostenere che nell'articolo 2 la erogazione dei contributi è lecita non solo per le società che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 1, ma anche per quelle che si trovino soltanto nelle condizioni indicate dall'articolo 2.

A me pare quindi che, nella economia della legge, una maggiore chiarezza sia opportuna, perchè ci darebbe la sicurezza di un'interpretazione nel senso da noi voluto, e cioè che chi vuole godere di queste provvidenze, ed estendere la propria attività in Sardegna anche se ha le organizzazioni commerciali altrove, deve costituire una società filiale con sede legale nell'Isola. Non si pregiudica niente, e, del resto, non si chiede un sacrificio grosso, perchè è normale il caso di grandi imprese che abbiano le proprie società filiali costituite in diverse regioni.

In definitiva, ritengo che valga la pena di accogliere l'emendamento del collega Cardia, che serve a chiarire uno dei concetti informativi del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di esprimere il suo parere l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

II LEGISLATURA

XIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. E' inutile ripetere le considerazioni che sono state già svolte, in termini chiari, dai diversi settori. La Giunta, poichè si tratta di una questione sulla quale non ha un particolare punto di vista, si rimette alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Cardia - Marras - Colia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Quando ricorrono le condizioni di cui ai due articoli precedenti, i contributi sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti, connessi alla prima costituzione ed all'aumento del capitale sociale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

I contributi di cui agli articoli precedenti competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede legale nella Regione, nonché agli atti di consenso all'iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni medesime, sempre che il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 1 e 2.

CAPUT. Bisogna sostituire l'espressione: « nella Regione »...

PRESIDENTE. Ho già detto all'inizio che vi si provvederà in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Alle Società costituite entro i termini dell'articolo 8, che abbiano per oggetto l'esercizio della loro attività industriale nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede legale, compete un contributo pari alle somme versate a titolo di imposta di negoziazione.

Lo stesso contributo compete alle Società aventi nella Regione la loro sede legale le quali provvedono ad aumenti di capitali limitatamente all'imposta afferente al nuovo capitale sottoscritto e purchè questo sia destinato alla creazione di impianti nella Regione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo totale Castaldi - Covacovich.

BERNARD, *Segretario*:

« Alle società costituite entro i termini dello articolo 8, che abbiano per oggetto l'esercizio della loro attività industriale nella Regione e e che ivi stabiliscano la loro sede legale, le quali provvedono ad aumenti di capitali, compete un contributo pari all'imposta afferente al nuovo capitale sottoscritto e purchè questo sia destinato alla creazione di impianti nella Regione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati anche due emendamenti soppressivi dell'intero articolo. Il primo a firma dei consiglieri Cardia - Marras e Colia; il secondo a firma dei consiglieri Soggiu Piero e Cottoni.

L'onorevole Cardia ha facoltà di illustrare l'emendamento soppressivo.

CARDIA. Rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CASTALDI. Il mio emendamento mira ad accogliere, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 5, gli emendamenti soppressivi dei colleghi Cardia e Piero Soggiu. Il primo comma dell'articolo 5 prevede infatti la erogazione di «un contributo pari alle somme versate a titolo di imposta di negoziazione». L'imposta di negoziazione, come è noto, è stata abolita e sostituita — secondo un disegno di legge predisposto dal Ministro Pella — da una tassa speciale sulle società, che è diventata una vera e propria imposta sul reddito, gravosissima. E' evidente che la Regione non può, assolutamente, accollarsi questo onere, mentre poteva accollarsi l'imposta di negoziazione, che era un'imposta indiretta, una tassa sulla circolazione delle azioni. Io sono perciò d'accordo con Cardia e con Piero Soggiu nel ritenere necessaria la soppressione del primo comma dell'articolo 8.

Non trovo, invece, una ragione sufficiente per abolire il secondo comma, cioè il rimborso delle tasse che gravano sugli aumenti di capitale, quando noi sappiamo che questo complesso di facilitazioni ha attirato in Sicilia una grande, enorme massa di capitali per decine e decine di miliardi. Non vedo perchè la Sardegna debba tirarsi indietro in questa gara; e, quindi, sono del parere che il secondo comma debba essere sostanzialmente approvato. L'emendamento che io propongo tende proprio a questo, e formalmente riproduce la parte iniziale del primo comma e quella finale del secondo. Piuttosto, rileggendo il mio emendamento, ho notato che la formula, che io ho preso di peso dal testo del disegno di legge, «competete un contributo pari alla imposta afferente al nuovo capitale sottoscritto», è un pò imprecisa.

Noi, in sostanza, vogliamo rimborsare unicamente la tassa sull'aumento di capitale, non una imposta eventuale sul capitale; ma l'espressione «imposta afferente» potrebbe far credere che la Regione intenda, e debba in base a questa legge, rimborsare nel futuro anche le imposte afferenti al nuovo capitale. Non è questo

il nostro proposito. La Regione intende rimborsare la tassa di registro soltanto sull'operazione di aumento del capitale. Si può rimediare facilmente sostituendo alle parole: «contributo pari all'imposta afferente» le parole: «un contributo pari alle tasse gravanti sulla costituzione del nuovo capitale sottoscritto».

In ogni modo, in sede di coordinamento, si potrà dare una formulazione più precisa a questo concetto.

CRESPELLANI. Delle tasse si è già parlato all'articolo 2.

CASTALDI. Ma allora qual'è lo scopo dell'articolo 5? E qual'è l'oggetto del secondo comma?

PRESIDENTE. L'onorevole Soggiu Piero ha facoltà di illustrare il suo emendamento soppressivo.

SOGGIU PIERO. Sono persuaso che l'emendamento dei colleghi Castaldi e Covacovich all'articolo 5 è dovuto ad un equivoco.

Nell'articolo 5 si considera soltanto l'imposta di negoziazione. Infatti, anche nel capoverso si parla dello «stesso contributo» di cui al primo comma, cioè del contributo per rimborso delle somme versate a titolo di imposta di negoziazione. Se un dubbio restasse a questo riguardo, basterà leggere la relazione, nella quale proprio con esplicito riferimento all'articolo 5 è detto: «Relativamente all'imposta di negoziazione, risultano distintamente contemplate nel primo comma le società di nuova costituzione e nel secondo comma gli aumenti di capitale. Per il primo caso è necessario richiedere che le società abbiano lo scopo di esercitare l'intera attività in Sardegna; chè altrimenti, trattandosi di sottoscrizioni di capitale o di obbligazioni *ex novo*, difficilmente si potrebbero discriminare quelle destinate ad impianti in Sardegna ed evitare le frodi. Nel secondo caso, per converso ed analogamente a quanto proposto per l'articolo 2, non è necessario porre la condizione che le società esercitino esclusivamente la loro attività in Sardegna, purchè qui abbiano la loro sede legale».

Entrambi i commi dell'articolo 2 si riferiscono, come vedete, esclusivamente all'imposta di negoziazione. E' evidente che, se noi mantenessimo questo emendamento sostitutivo del secondo comma, e sopprimessimo il primo, non sapremmo davvero a che cosa riferirlo, perchè il rimborso delle altre imposte è contemplato negli articoli 1 e 2. L'emendamento Castaldi - Covacovich è causa di grave confusione; e perciò io pregherei i colleghi che lo hanno presentato di ritirarlo.

CASTALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha ritirato il suo emendamento. Ha facoltà di esprimere il suo parere l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Condivido le osservazioni del collega Soggiu. E' inutile che mi soffermi sull'emendamento Castaldi - Covacovich, perchè è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del collega Cardia e quello del collega Piero Soggiu, ho già detto ieri, in sede di discussione generale, che forse è opportuno approvare l'articolo 5 nella formulazione originaria: quando fosse poi promulgata la legge dello Stato, questo articolo non avrebbe più vigore. In ogni modo, la Giunta si rimette al voto del Consiglio; il quale può approvare l'articolo per una misura precauzionale, ma può respingerlo senza che la Giunta vi si opponga.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi Cardia - Marras - Colia, e Soggiu Piero - Cottoni. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

I contributi previsti dalla presente legge si applicano anche alle industrie turistiche, al-

berghiere e termali, sempre che concorrano le condizioni previste negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo Soggiu Piero - Cottoni.

BERNARD, *Segretario*:

«Aggiungere in fine all'articolo 6: "ed alle imprese di trasporto, purchè nel territorio della Regione esse abbiano la sede legale, il domicilio fiscale, i principali impianti e nonchè dei mezzi di trasporto e, per quanto riguarda le compagnie di navigazione, il porto di armamento"».

PRESIDENTE. L'onorevole Soggiu ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO. Mi riferisco a quanto ho detto a questo proposito nella discussione generale.

CARDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, si desidererebbe che lei chiarisse la frase: «e nonchè dei mezzi di trasporto».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia.

CARDIA. Nonostante io avessi fatto presente la lacuna che l'emendamento intende colmare, tuttavia devo rilevare che non è possibile votare l'emendamento nella formulazione proposta dai presentatori. Quando si tratta di società che creano industrie ad impianti fissi, vi è una certa garanzia che gli impianti fissi restino installati dove sono stati costruiti, ma quando si tratta di imprese di trasporti e di imprese armatoriali che gestiscono impianti mobili, per così dire, è necessaria sempre una garanzia, che non può esser limitata alla costituzione della sede legale e del domicilio fiscale in Sardegna, perchè tanto la sede legale e il domicilio fiscale quanto i mezzi, le navi, i natanti possono essere agevolmente trasferiti. Perciò, in generale, la legislazione che concede provvidenze a favore delle imprese armatoriali prevede sempre garanzie che fanno decadere le provvidenze e i benefici quando i mezzi,

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

ai quali si riferivano le provvidenze e i benefici, vengano trasferiti dal porto di armamento e dal compartimento nel quale sono stati iscritti. Per esempio una formula adottata dalla legislazione collaterale siciliana...

SOGGIU PIERO. Non ho ricevuto copia del mio emendamento; si vede che non la meritavo!

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, si presume che il presentatore di un emendamento conservi la minuta.

CARDIA. La legge regionale siciliana, che riguarda esclusivamente le imprese armatoriali e quindi si riferisce sempre, in ogni suo articolo, alle navi, agli impianti mobili, contiene questa garanzia: per dieci anni dalla iscrizione la nave — parlo proprio della legislazione che concede alleggerimenti fiscali —, sotto pena di apposite sanzioni, non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo. Questa è una forma di garanzia importante, direi fondamentale. Naturalmente mi rendo conto della difficoltà di inserire questa clausola di garanzia nel testo del disegno di legge in discussione e nel testo dell'emendamento; tuttavia, proprio per questa difficoltà, noi non potremmo votare a favore di un emendamento che non preveda questa garanzia, alla quale dovremmo fare riferimento tutte le volte che si parlerà di benefici da concedere alle imprese armatoriali di navigazione.

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Salvo errore, la legge regionale siciliana non prevede delle provvidenze limitate come quelle contenute nel disegno di legge in discussione, ma prevede un complesso di benefici fiscali notevolissimi, che spiegano e giustificano le garanzie alle quali accennava l'onorevole Cardia. Se, per esempio, noi concediamo, in base alla nostra legge sulla industrializzazione, un contributo di 10-20 milioni ad un'impresa, abbiamo il diritto ed il dovere di chiedere delle garanzie. Quando abbiamo con-

cesso un prestito di 400 milioni per lo zuccherificio di Oristano, abbiamo inserito nel contratto una clausola per cui lo stabilimento, per un determinato numero di anni, non può essere smobilitato nè trasferito. Ma il disegno di legge in discussione ha un oggetto limitatissimo; si tratta, infatti, di nient'altro che del rimborso delle tasse di registro ed ipotecarie sugli atti costitutivi delle società. Si tratta cioè di benefici che vengono concessi largamente dallo Stato.

Noi sappiamo che vi è un enorme numero di atti — per esempio in materia edilizia, di ricostruzione di case danneggiate dalla guerra — che si registrano con tasse di 200 e 300 lire; noi, nella impossibilità di concedere questa esenzione, concediamo il rimborso. Per la concessione di questo rimborso mi pare che si voglia pretendere troppo, se si stabilisce che per dieci anni gli impianti non possono essere trasferiti. Chi affronta spese di pubblicazioni, legali, eccetera, apre degli uffici, assume del personale iscritto in un determinato dipartimento marittimo, non lo fa per lucrare i quattro soldi previsti dal disegno di legge, e quindi non si trasferisce dopo un anno.

Una norma come quella alla quale accennava il collega Cardia può essere utile in altra legge regionale nella quale siano previsti benefici veramente notevoli, ma è fuori luogo nel disegno di legge in discussione, perchè nessuno compra un autotreno, se deve portare una valigia alla stazione: non è logico, nè economico.

Io pregherei l'amico Cardia di accettare, come noi abbiamo accettato gli emendamenti da lui proposti — quando abbiamo riconosciuto che essi avevano una ragione fondata e persuasiva —, l'emendamento del collega Piero Soggiu.

SOGGIU PIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Non mi pare che le ragioni addotte dal collega Cardia contro l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo siano fondate, o quanto meno tali da collocarsi a questo punto del disegno di legge. Se noi dovessimo ag-

giungere al disegno di legge una precauzione, o comunque una condizione nuova come quella suggerita dal collega Cardia — cioè garanzia che gli impianti non potranno essere trasferiti per dieci anni —, questa precauzione dovrebbe essere estesa a tutti gli impianti di cui agli altri articoli del disegno di legge.

Vi è inoltre una ragione sostanziale, pratica, per non insistere su una questione del genere. Si tratta di agevolazioni che riguardano soltanto gli atti costitutivi e qualche altra imposta che, più o meno, ha natura di imposta di registro. Non vedo quale interesse possano avere gli imprenditori — quale che sia il campo di attività nel quale essi vogliono operare — a costituire una società, sia pure ottenendo il rimborso delle imposte, per trasferire altrove entro breve tempo i propri impianti, posto che le spese alle quali vanno incontro per procedere a questo trasferimento sono enormemente superiori ai vantaggi offerti dal disegno di legge.

In definitiva, anche in considerazione del fatto che nel successivo articolo 8 si precisa che queste agevolazioni valgono per le società alle quali si dia vita entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge, credo che non sia proprio il caso di avere le preoccupazioni del collega Cardia, e che l'emendamento possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di esprimere il suo parere l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, Assessore all'industria e commercio. La Giunta condivide le osservazioni dei colleghi Castaldi e Piero Soggiu, e ritiene che si possa accettare l'emendamento del collega Piero Soggiu.

Per quanto riguarda la preoccupazione del revole Cardia. Se, per esempio, noi concediamo è tradotta in un emendamento, e che quindi — anche a voler prescindere dalle considerazioni dei colleghi Castaldi e Piero Soggiu — non può aver seguito.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Soggiu - Cottoni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, Segretario:

Art. 7

I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato per l'industria ed il commercio, con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro il quale esse debbono essere adempiute.

Dette agevolazioni si intendono revocate ed i contributi saranno recuperati, se già corrisposti, qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al 2.o comma del presente articolo, non sia dimostrato, con certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio, lo avvenuto adempimento delle condizioni cui era subordinata la concessione delle agevolazioni stesse.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti pervenuti.

BERNARD, Segretario:

Emendamento sostitutivo Colia - Cardia: «Primo comma: "I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, di concerto con gli Assessori alle finanze e all'industria e commercio"».

Emendamento Cardia - Marras - Colia: «Alla frase: "con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio", sostituire la frase: "con decreto dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con quello alle finanze"».

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. L'onorevole Colia ha facoltà di illustrare il suo emendamento. Devo osservare che uno dei due emendamenti dovrebbe essere ritirato.

COLIA. Ritiriamo il secondo e manteniamo il primo emendamento. Non è necessario che io lo illustri, perchè è ormai prassi acquisita che i decreti vengano emanati non dall'Assessore all'industria, o dall'Assessore alle finanze, ma dal Presidente della Giunta.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Noi in tutte le ultime leggi approvate dal Consiglio regionale abbiamo sempre seguito il principio che il decreto è di competenza del Presidente della Giunta. Personalmente, lo sapete bene, onorevoli colleghi, io sono sempre stato del parere che si debba viceversa riconoscerne la competenza agli Assessori. A questo riguardo, era stato presentato un provvedimento legislativo che disciplinava e regolava la materia dei rapporti tra le competenze dei singoli Assessori e quelle del Presidente della Giunta. Il provvedimento non è ancora giunto a maturazione.

Pertanto, ad evitare che il disegno di legge venga rinviato dal Governo per un motivo formale — una delle ultime leggi regionali è stata rinviata esclusivamente per questo — io pregherei l'onorevole Assessore all'industria e commercio di esaminare l'opportunità di adottare anche in questo disegno di legge la formula che abbiamo adottato quasi costantemente in tutte le ultime leggi approvate dal Consiglio regionale, attribuendo la competenza della emanazione del decreto al Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Il disegno di legge al quale accennava il collega Crespellani era stato presentato durante la prima legislatura; ma, per divergenze sorte in sede di esame da parte della Commissione, non

venne in discussione al Consiglio. Non sappiamo quale sarebbe stata l'opinione del Governo su questa materia; ma, se il disegno di legge fosse stato approvato dal Consiglio, noi oggi avremmo un punto di riferimento preciso. Comunque sappiamo che alcune leggi regionali sono state rinviate appunto perchè in esse si parlava di decreti assessoriali e non di decreti presidenziali. E' per questo motivo che, salvo errore, in più occasioni, anche recentemente, abbiamo adottato — pur mantenendo le nostre personali, o anche collegiali, opinioni nei confronti delle competenze degli Assessori rispetto a quella collegiale della Giunta e a quella del suo Presidente —, per criterio di praticità immediata, cioè per evitare il rinvio delle nostre leggi, la formula del decreto presidenziale, previa proposta dell'Assessore competente e di concerto con gli Assessori interessati.

A questo scopo è stato presentato l'emendamento Cardia - Colia, che potrebbe essere accettato senza difficoltà. Io ho notato però che la Giunta precedente, cioè la Giunta d'affari, aveva affermato collegialmente, a proposito di questo disegno di legge, la competenza preminente dell'Assessore alle finanze, in contrasto con la tesi sostenuta ieri dai colleghi delle sinistre, secondo la quale la competenza preminente sarebbe dell'Assessorato all'industria. Io in un certo senso, sono parte in causa; e tuttavia, prescindendo dalle mie vedute personali, posso dire che si ha ragione da una parte e si ha ragione dall'altra; si ha cioè ragione di sostenere che la competenza è preminente per l'Assessorato alle finanze perchè effettivamente si tratta di sgravio di imposte, ma si ha ragione di affermare la competenza dell'Assessorato all'industria, perchè, come ieri osservava il collega Colia, nel quadro generale delle provvidenze da concedere, l'Assessorato all'industria ha particolare interesse e particolare motivo di interferire.

La questione delle competenze dei due Assessorati — a mio giudizio — potrebbe essere risolta con la soppressione dell'inciso — contenuto nell'emendamento Colia - Cardia —: «previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato all'industria e commer-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

cio », e con la sostituzione della frase dell'emendamento Colia - Cardia: « di concerto con gli Assessori alle finanze e all'industria e commercio », con la frase: « di concerto con l'Amministrazione regionale ». E' evidente che ciascuno degli Assessori provvederà per gli atti di sua competenza. Comunque la questione non è di una gravità insuperabile. La Giunta si rimette alla decisione del Consiglio, nel senso che essa non ha difficoltà ad accettare l'emendamento Colia - Cardia.

PRESIDENTE. E' stato presentato al primo comma un emendamento Crespellani - Deriu; ve lo leggo: « con decreto del Presidente della Giunta su deliberazione della medesima ».

SOGGIU PIERO, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Colia - Cardia, con tutte le riserve attinenti la necessità di modificare il sistema. Oggi, purtroppo, tutta l'organizzazione della Ragioneria della Regione è impostata sul sistema della competenza unica del Presidente della Regione ad emanare decreti, sistema giustificato soltanto dalla tesi più volte sostenuta, in sede di rinvio di leggi, da parte del Governo, e fondata su una disposizione del primo gruppo delle Norme di attuazione. Tutte le Giunte che si sono avvicendate in passato e lo stesso Consiglio regionale hanno più volte fatto riserva di portare tale disposizione delle Norme di attuazione davanti alla Corte Costituzionale.

Voto a favore dell'emendamento Colia - Cardia con la riserva che ho espresso: in attesa della modificazione che io auspico, è giocoforza stare alla situazione attuale. Devo però osservare che l'emendamento contiene una imprecisione facilmente eliminabile. Nell'emendamento è detto: « con decreto del Presidente della Giunta regionale, di concerto con gli Assessori » eccetera; poichè non è concepibile il concerto del Presidente dell'organo collegiale con due membri di questo, si può adottare questa formula-

zione: « con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio », o viceversa.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, il suo parere sull'emendamento Crespellani - Deriu?

SOGGIU PIERO, *relatore*. E' sufficiente l'emendamento Colia - Cardia, con la piccola aggiunta che ho proposto.

PRESIDENTE. Certamente gli onorevoli consiglieri non ignorano che gli organi di controllo hanno sempre preteso che il decreto del Presidente della Giunta fosse preceduto da una deliberazione della Giunta stessa. Il decreto è l'atto formale e ultimo della Presidenza; e come tale segue alla deliberazione della Giunta. Su questo punto volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli consiglieri e dell'onorevole Soggiu.

SOGGIU PIERO, *relatore*. Non sono favorevole alla aggiunta proposta dal collega Crespellani, perchè ritengo che anche la breve esperienza fatta dalla nuova Giunta abbia dimostrato quale grave ostacolo al funzionamento della Amministrazione regionale sia il dover chiamare la Giunta a deliberare su ogni argomento. A me pare che quando una proposta viene avanzata di concerto da due Assessori, e trasformata in decreto dal Presidente della Giunta, gli organi di controllo non dovrebbero avere motivi di rilievo.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. In linea di fatto io sono d'accordo col collega Soggiu, ma, in linea di diritto, devo osservare che le Norme di attuazione sono quelle che sono, buone o cattive, impugnate o da impugnarsi. Oggi il sistema è quello imposto dalle Norme di attuazione: il primo documento che la Corte dei Conti richiede per il controllo di un decreto è la copia della deliberazione della Giunta. Siamo riusciti a semplificare il funzionamento della Giunta, perchè in diverse occasioni, cioè quando non si trattava di

questioni importanti, è stata sufficiente l'intesa degli Assessori direttamente interessati e la comunicazione data in seduta di Giunta, sempre per fare salvo il diritto degli altri colleghi di Giunta ad intervenire per chiedere chiarimenti e spiegazioni. In questo modo è stato possibile snellire l'attività della Giunta, la quale, altrimenti, dovrebbe sedere in permanenza dalla mattina alla notte e, qualche volta, addirittura giorno e notte senza interruzione.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. Con tutte le riserve di una esperienza molto recente e limitata, mi pare di poter osservare, in linea di fatto, che gli Assessori emettono decreti su determinate materie, senza una specifica deliberazione della Giunta. L'Assessore ai trasporti, per esempio, emette decreti di concessione di linee automobilistiche per i quali non vi è deliberazione di Giunta.

Ma, nel caso specifico, in linea logica, non sembra che si renda indispensabile una deliberazione dell'organo collegiale, perchè questo disegno di legge, se non ne ho male inteso lo spirito, stabilisce che competono determinati benefici alle società che hanno determinati requisiti. Cioè non attribuisce all'Amministrazione regionale la facoltà di concedere o non concedere; afferma, invece, che quei contributi spettano in una determinata misura, che non è, neppure essa, lasciata alla valutazione della Giunta, dell'organo collegiale, dell'Amministrazione regionale. Questo è il significato di talune espressioni come le seguenti: « i benefici sono concessi... », « i contributi di cui agli articoli precedenti competono » eccetera. Pertanto quella esigenza di deliberazione collegiale (che si pone quando la concessione dei benefici è facoltativa, quindi soggetta ad una valutazione; quando la misura stessa dei benefici è demandata, insomma, alla discrezionalità dell'Amministrazione), quella garanzia, per così dire, della deliberazione collegiale non sembra strettamente indispensabile nel caso in questione.

Se noi dovessimo accettare il principio contenuto nell'emendamento, praticamente ci troveremmo a dover esaminare in Giunta ogni singola domanda, unicamente per compiere un'operazione di mero controllo, che può essere — per l'appunto — compiuta dall'organo di controllo.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento. Restiamo d'intesa che da oggi vogliamo impostare la questione in modo tale che, se la legge dovesse essere rinviata, noi confermeremo questo punto. I precedenti non mancano. Solo di recente, infatti, per le pressioni del Governo centrale, abbiamo dovuto prevedere sempre decreti presidenziali, mentre nelle prime leggi regionali avevamo dato la facoltà di emanare decreti agli Assessori o al Presidente della Giunta su proposta degli Assessori interessati. Nel settore dell'agricoltura, in base alla legge regionale del 9 agosto 1950, numero 44, l'Assessore è autorizzato a concedere contributi eccetera; in base all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950 numero 46, « La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste ».

Io ritiro il mio emendamento, ma resta inteso che noi decidiamo di seguire un determinato indirizzo, che deve essere uniforme, e quindi valido anche per le future leggi regionali.

FILIGHEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU. Sono d'accordo con l'onorevole Crespellani nell'osservare che talune leggi regionali in vigore attribuiscono agli Assessori la facoltà di emanare provvedimenti, decreti, senza che su di essi vi sia stata una deliberazione di Giunta. L'onorevole Crespellani ha citato l'esempio dei decreti emanati dall'Assessore all'agricoltura o dal Presidente della

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

Giunta su proposta dell'Assessore all'agricoltura, ma avrebbe potuto citare l'esempio più significativo dell'Assessore al lavoro, il quale, di concerto con gli Assessori ai lavori pubblici e agli enti locali, emana i decreti per i cantieri di lavoro, per i quali non è richiesta una deliberazione della Giunta.

L'onorevole Crespellani faceva giustamente rilevare che è necessario un orientamento, un indirizzo preciso ed uniforme, in considerazione della insufficienza dell'attuale ordinamento amministrativo, e dei gravi danni e perturbamenti che esso crea al buon andamento della Amministrazione regionale, con remore di tutti i generi, con ritardi nei pagamenti, talora di mesi o di anni. Poichè le Norme di attuazione non possono togliere all'Amministrazione regionale una facoltà che è sancita nello Statuto, io credo che, d'ora in avanti, ad eventuali rilievi da parte del Governo centrale, si debba opporre una netta resistenza; e credo che si debba anche dar corso ad un provvedimento legislativo che modifichi tutto il sistema amministrativo e contabile regionale.

PRESIDENTE. L'emendamento Crespellani - Deriu è stato ritirato.

Metto in votazione l'emendamento Colia - Cardia con le modifiche proposte dall'onorevole Piero Soggiu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione i restanti commi dell'articolo 7. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, Segretario:

Art. 8

Le disposizioni della presente legge si applicano nei casi di costituzione, trasformazione, fusione o concentrazione di società, ai casi di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni, che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Le norme relative all'attuazione della presente legge saranno emanate, ove necessario, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, e su proposta dell'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Cardia - Marras - Colia.

BERNARD, Segretario:

«Dove è detto: "... e su proposta dell'Assessore alle finanze", sostituire "... e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio"».

PRESIDENTE. L'onorevole Cardia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CARDIA. Coerentemente alla interpretazione che noi abbiamo dato a questo disegno di legge, che concede contributi all'industria rapportati a determinati carichi fiscali, noi riteniamo che le norme relative all'attuazione debbano essere elaborate e proposte dall'Assessore che ha la competenza nel settore dell'industria. Infatti, onorevole Serra, non si tratta di sgravio di imposte, ma di altro; se si trattasse di sgravio di imposte, noi saremmo favorevoli ad attribuire all'Assessore alle finanze la facoltà di proporre le norme relative all'attuazione, perchè si tratterebbe di una legge finanziaria, di una legge fiscale: si tratta invece, ripeto di una legge che prevede contributi industriali a titolo di risarcimento di carichi fiscali.

Noi abbiamo proposto l'emendamento non solo per questa ragione formale, ma anche perchè è opportuno che questa legge venga, sia pure non organicamente, ma almeno in linea sostanziale, collegata con le altre leggi industriali.

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. Non può negarsi che si tratti di una legge di sgravio fiscale. La Sicilia, in virtù del suo Statuto speciale, ha potuto direttamente — come fa lo Stato — deliberare lo sgravio fiscale. Noi, non avendo questo potere, dobbiamo adottare la formula del rimborso dell'imposta; ma la forma non cambia la sostanza: se non è zuppa è pan bagnato. Trattandosi di uno sgravio fiscale, non si può contestare la competenza formale dell'Assessore alle finanze di proporre le norme relative all'attuazione.

Peraltro, poichè l'amico Cardia poneva la questione di sostanza, alla quale sono interessati e il settore dell'industria e quello delle finanze, quantunque io sia nemico delle complicazioni — è evidente, per esempio, che per la concessione di piccoli sussidi non è necessario l'intervento di due Assessori che agiscano di concerto —, ritengo che in questo caso, trattandosi delle norme relative all'attuazione, cioè del regolamento della legge, sia opportuno stabilire che i due Assessorati, di concerto, propongono queste norme. Si può, quindi accettare lo emendamento Cardia con questa modifica: "su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio", o viceversa.

PRESIDENTE. Onorevole Cardia, lei accetta la modifica proposta al suo emendamento dall'onorevole Castaldi?

CARDIA. Sì, in questa forma: "su proposta dell'Assessore all'industria, di concerto con lo Assessore alle finanze".

CREPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREPELLANI. L'articolo potrebbe anche essere soppresso. Le "norme relative all'attuazione" che cosa sono in pratica? Sono il regolamento: e il regolamento seguirà la procedura prevista dalle Norme di attuazione. La emanazione dei regolamenti avviene in seguito al-

la deliberazione della Giunta, e si perfeziona con un atto esterno del Presidente della Giunta; la elaborazione del testo dei regolamenti e la loro presentazione alla Giunta, sono atti interni che, a mio giudizio, non dovrebbero formare oggetto di particolare disciplina. In ogni modo è accettabile anche l'emendamento Cardia, con la modifica proposta dal collega Castaldi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Io penso che l'articolo 9 sia effettivamente pleonastico, per le considerazioni svolte dal collega Crespellani. E, in ogni modo, a me sembra assurdo che in un testo legislativo, si dica, ad un certo punto, "ove necessario". Io ritengo che questo inciso debba essere soppresso. Se l'inciso "ove necessario" deve essere mantenuto, esso dovrebbe precedere il predicato "saranno emanate", perchè, nella posizione attuale, l'inciso sembra riferito alle parole: "con decreto del Presidente della Giunta regionale".

CREPELLANI. Domando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREPELLANI. Io ritengo che si possa evitare la presentazione di un apposito emendamento e che l'articolo, in sede di coordinamento possa essere così modificato: «Il regolamento di attuazione di questa legge sarà emanato...» eccetera; sopprimendo le parole: «ove necessario», per evitare che, in seguito, questo inciso possa essere ritenuto una delega legislativa, il che solleverebbe tutta una serie di questioni che non è il caso di sollevare.

CASTALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI. L'inciso «ove necessario» non è pleonastico, come a prima vista può sembrare, ma è dettato dalla necessità di render la legge immediatamente esecutiva; se viene soppresso,

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

la legge non potrà essere applicata fino che non sarà stato emanato il relativo regolamento. Invece, se l'inciso viene mantenuto, si può anche dar corso immediatamente alla legge, anche se non ci sarà il regolamento, perchè la Giunta potrà sempre dire di non averlo ritenuto necessario.

CRESPELLANI. Da un punto di vista costituzionale mi permetto dissentire dal collega Castaldi, perchè nella nostra legislazione abbiamo una gran bella quantità di leggi che prevedono il regolamento e che vengono applicate nonostante il fatto che il regolamento non sia stato emanato.

MURETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI. Dopo la lunga discussione di questo disegno di legge, che l'amico Giua ha definito «musicale», è auspicabile la istituzione ed il funzionamento di un ufficio legislativo che dia ai disegni e alle proposte di legge quanto meno una elaborazione tecnicamente corretta.

PRESIDENTE. Ritengo che la Giunta terrà conto del voto dell'onorevole Muretti.

Per quanto riguarda l'articolo in discussione mi pare che tutti gli onorevoli consiglieri siano concordi nel ritenere necessaria la soppressione dell'inciso: «ove necessario».

CASTALDI. Non sono d'accordo; mantengo il mio parere contrario a quello dell'onorevole Crespellani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, *Assessore all'industria e commercio*. Per le considerazioni del collega Castaldi mi pare che l'inciso possa essere mantenuto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9 con l'emendamento Cardia - Marras - Colia e con la modifica proposta dall'onorevole Castal-

di ed accettata dall'onorevole Cardia. Faccio presente che in sede di coordinamento si terrà conto dello spostamento dell'inciso («ove necessario») secondo la proposta dell'onorevole Assessore. Chi lo approva, alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

Le spese necessarie per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 145 del bilancio 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	28
contrari	15
astenuti	1

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Cadeddu - Campus - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Crespellani -*

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

Del Rio - Deriu - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pinna - Pirastu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, numero 20 ». (22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 22: «Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, numero 20».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo mio dovere — in qualità di proponente del disegno di legge in discussione — prendere parte a questa discussione. Sarò, di proposito, breve, perchè l'argomento è tale da non richiedere lunghe illustrazioni, e perchè, a mio avviso, è già esauriente la relazione del collega Muretti.

La genesi del disegno di legge è sufficientemente chiarita nella relazione della Giunta; vorrei tuttavia soffermarmi su taluni aspetti di dettaglio.

Come è noto, la legge regionale del 15 maggio 1951, concernente «Provvidenze a favore delle imprese di navigazione», aveva lo scopo sottinteso di venire incontro con finanziamenti di favore ad una determinata Società. Era infatti difficile, per chi aveva il compito di amministrare ed erogare i fondi messi a disposizione dalla Regione a questo titolo, dare al testo dell'articolo 2 della citata legge regionale (il quale prevede che le anticipazioni «possono essere accordate a società di navigazione di preminente interesse regionale») un'interpretazione così larga da consentire di individuare nell'Isola altre imprese «di preminente interesse regionale» oltre la Sardamare. Come, infatti, ritenere «di preminente interesse regionale» un'impresa, anche di dimensioni notevoli, che

avesse putacaso lo scopo di acquistare una nave per l'esercizio della libera navigazione, oppure una piccola società che avesse la finalità di collegare saltuariamente l'Isola madre con le isole minori? Inoltre il citato articolo 2, in quanto poneva e pone come condizione per poter beneficiare delle provvidenze della legge il fatto che le imprese di navigazione non solo debbano essere di preminente interesse regionale, ma debbano avere «per oggetto della propria attività la gestione di servizi di navigazione di particolare importanza per i traffici tra i porti sardi e tra la Sardegna e gli scali fuori dell'Isola», era ed è senz'altro preclusivo di qualsiasi intervento a favore di società od imprese marittime che abbiano altre finalità che non siano schiettamente di collegamento tra due porti.

Sono, quindi, escluse dai benefici della legge citata eventuali imprese ausiliarie dei traffici marittimi, ovvero di navigazione, ma non «di preminente interesse regionale». L'esperienza che si è venuta maturando dall'entrata in vigore della legge 15 maggio 1951, numero 20 sino ad oggi, ha dimostrato che — se si vuole, come è necessario e doveroso, potenziare veramente i traffici marittimi nell'Isola e le imprese che questi traffici esercitano ed alimentano — occorre anche venire incontro sia alle imprese marittime ausiliarie dei traffici che alle imprese di navigazione minore.

Fermiamo, ad esempio, la nostra attenzione sul porto di Cagliari. Il servizio di rimorchio delle navi in arrivo e in partenza nel porto di Cagliari, nei limiti dell'attuale attrezzatura, ha indubbiamente apportato un notevole vantaggio all'attività del porto stesso, con conseguente maggior sviluppo del traffico. Ormai il porto di Cagliari è tenuto nella giusta considerazione dagli armatori italiani e stranieri, i quali oggi possono farvi dirottare, con sicurezza, navi di tonnellaggio piuttosto elevato che prima non potevano entrarvi appunto per la mancanza di un adeguato servizio di rimorchio. Anche le moderne motonavi che fanno servizio lungo le linee Cagliari - Civitavecchia e Cagliari - Napoli, si servono attualmente dell'ausilio dei rimorchiatori. Tuttavia, l'attuale attrezzatura

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

è inadeguata alle vitali necessità della navigazione marittima, particolarmente per quanto riguarda il problema del salvataggio delle navi in avaria.

Non esiste in Sardegna — e forse in tutta Italia — un vero ed idoneo centro per il pronto soccorso e per il salvataggio delle vite umane e delle navi in pericolo; salvataggio e soccorso che, quando si sono resi necessari, sono stati generalmente operati da rimorchiatori d'alto mare battenti bandiera straniera, i quali, d'altronde, dalle loro prestazioni hanno sempre ricavato dei guadagni veramente lauti. Chi non ricorda il caso della motonave Vivaldi, rimorchiata da Cagliari a Napoli da un mezzo inviato espressamente da Malta con rilevante sborso di valuta pregiata?

La creazione a Cagliari — od in altro porto della Sardegna — di un bene attrezzato centro di salvataggio apporterebbe considerevoli vantaggi all'Isola, perchè le navi tratte in salvo verrebbero in molti casi rimorchiate preferibilmente in un porto sardo per le prime riparazioni, ed in seguito — sempre a rimorchio o scortate — portate verso il Continente per l'entrata in bacino. La disponibilità di un rimorchiatore d'alto mare favorirebbe anche il rifugio, per esempio, nel porto di Cagliari, di navi in caso di tempesta o di avaria, nonchè l'ingresso eventuale di transatlantici, oggi impossibile a causa della carenza di rimorchiatori della dovuta potenza, oltre che a causa della insufficiente attrezzatura portuale generale; e sarebbe anche utile per l'ormeggio di grosse navi da guerra.

E' noto infine che diverse navi — naufragate in tempi più o meno recenti nei mari della Sardegna — si sarebbero potute salvare, e con esse gli equipaggi, se nell'Isola si fosse potuto disporre di un centro di salvataggio adeguatamente attrezzato.

Si deve, infine, sottolineare come la creazione di un efficiente centro di salvataggio in uno dei porti dell'Isola non potrebbe non avere favorevoli ripercussioni sull'incremento di traffico aereo, marittimo e turistico in genere, per i viaggi degli armatori, delle commissioni di inchiesta, periti d'avaria, tecnici eccetera, non-

chè per la permanenza degli equipaggi e dei passeggeri in attesa delle navi di trasbordo. Un tale centro di assistenza infine non potrebbe non apportare, come naturale conseguenza, un'altra corrente di lavoro, cioè quella inerente alla riparazione delle navi in transito; di qui la necessità di un bacino galleggiante.

Potrebbe infine essere questo l'avvio per un'azione intesa a far transitare per il porto di Cagliari qualche transatlantico.

Mi pare superfluo dilungarmi ad illustrare quali sarebbero i vantaggi che un tale evento arrecherebbe all'intera economia sarda, costretta oggi, per le correnti di traffico transoceanico, a trasferire uomini in uno dei porti della Penisola; ciascuno può bene immaginare con quale onere per l'economia sarda.

Questi, in breve, i motivi che avevano indotto la Giunta regionale — e per essa chi vi parla, perchè allora ne faceva parte — ad avanzare la proposta di modifica, ora in discussione, alla legge regionale 15 maggio 1950, numero 20. La quinta Commissione ha rilevato, però, che il testo proposto dalla Giunta ha il difetto di essere eccessivamente generico, tanto è vero che potrebbe trarsene l'illazione che possono finanziarsi anche imprese esercenti impianti a terra le quali, «pur essendo di giovamento indiretto alla navigazione — come scrive il relatore onorevole Muretti —, non possono essere qualificate come marinare». Come ebbi a dichiarare in sede di Commissione, accetto di buon grado il rilievo, che trovo giustificato, così come accedo al criterio ed alla modifica proposta dalla stessa Commissione.

Pertanto, il mio voto, ed il mio augurio insieme, è che la proposta in esame venga approvata, e sia conseguentemente consentito alla Amministrazione regionale di venire incontro a tante iniziative provvide per lo sviluppo dell'economia isolana.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola unicamente per fare delle brevissime dichiarazioni a nome del mio Grup-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

po. Quelli che di noi parteciparono alla elaborazione e alla discussione della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, nella passata legislatura, ricorderanno certamente quanto lavoro richiese la stesura dell'articolo 2. Si trattava di stabilire a quali imprese di navigazione si potevano concedere le anticipazioni, le provvidenze previste dalla legge citata. Si trattava di decidere se affermare un concetto restrittivo, ammettendo ai benefici soltanto le imprese di navigazione di preminente interesse sardo, oppure un concetto molto più ampio. Io ricordo che, dopo esauriente discussione — discussione che convinse anche coloro che la pensavano diversamente —, si convenne di mantenere il concetto restrittivo, per vari motivi che non sto qui a ricordare. In ogni modo, uno di tali motivi era questo: le piccole attività marinare potevano attingere contributi da altre leggi regionali. Fu questa una delle principali considerazioni, dei principali motivi che ci indussero ad adottare un criterio restrittivo nella stesura dell'articolo 2 della citata legge regionale. Il Consiglio fu unanime nell'approvare questo criterio restrittivo, perchè lo spirito informatore della legge proposta dalla Giunta di allora era appunto quello di favorire le grandi imprese di navigazione.

I colleghi ricorderanno che anche allora si parlò della necessità di aiutare la Sardamare, aiuto che, in realtà, non venne concesso per altri motivi. Non si tratta quindi, onorevole Muretti, di «drastica dizione» dell'articolo 2 di quella legge, si tratta di una norma restrittiva espressamente voluta dal Consiglio regionale; frutto di una lunga discussione, perchè si voleva operare in un determinato settore.

Io ritengo che la legge 15 maggio 1951, numero 20, fosse tale da poter essere applicata; e quand'anche fosse vero che non ha avuto una larga applicazione, giudico che debba essere mantenuto il criterio restrittivo nella erogazione delle provvidenze.

Che cosa ha indotto l'Assessore proponente a capovolgere questi criteri? E' a questa domanda che bisogna rispondere. In definitiva pare che ci sia una ditta — l'I.S.M.A.S. — che vorrebbe acquistare un rimorchiatore d'alto

mare, e richiederebbe un finanziamento che, in base alla legge vigente, non potrebbe essere concesso. Il gioco è facile: per favorire l'I.S.M.A.S., si propone una leggina che rovescia totalmente il concetto ispiratore della legge del 1951; si presenta cioè una leggina ad uso e consumo di una ditta sulla quale noi non abbiamo elementi per pronunciarci: rimane in Sardegna? Va via? Non lo sappiamo. Si approva una leggina ad uso e consumo di questa società I.S.M.A.S., onorevoli colleghi, ed il gioco è fatto. Ma questa non è una cosa seria, no davvero!

Proprio questa palese mancanza di serietà mi dispensa dal prolungare oltre il mio intervento. E' evidente che, continuando di questo passo, finiremmo con l'adeguare le nostre leggi alle esigenze dei singoli, tralasciando quella visione sintetica delle esigenze generali che deve essere alla base di ogni seria legislazione. Devo ricordare che di questo stesso avviso, lo scorso anno, fu anche taluno dei commissari della maggioranza; infatti la modifica che oggi è in discussione al Consiglio, ad uso e consumo di un singolo, non fu accolta favorevolmente neppure da parte di qualche commissario del Gruppo democristiano.

La materia in discussione può essere disciplinata col disegno di legge numero 54, che noi saremo chiamati a discutere prossimamente, e che verte sulla stessa questione della navigazione marittima. Noi vogliamo la organicità delle leggi e non la frammentarietà; lo abbiamo ripetuto ieri, e lo ripetiamo anche stasera. Non approviamo leggi ad uso e consumo dei singoli man mano che si presenta l'occasione. Non siamo contrari al potenziamento delle industrie di navigazione — non ci si può muovere questa accusa —; noi vogliamo una potente organizzazione marinara, ma siamo contrari a provvedimenti disorganici. E' per questi motivi, egregi colleghi, che il Gruppo socialista voterà contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli colle-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

ghi, io ricordo che, quando questo disegno di legge fu esaminato dalla quinta Commissione, la quasi totalità dei commissari, leggendo la relazione che accompagnava il testo del disegno di legge, restarono perplessi e si posero questa domanda: a quale esigenza di ordine generale questo disegno di legge vuol dare espressione e soddisfacimento? E ricordo che, a questa domanda, nessuno dei membri della Commissione riuscì, in quella prima seduta, a dare una risposta, non dico esauriente, ma appena plausibile.

Non si comprendeva in alcun modo a quali esigenze generali questa legge volesse rispondere. Tanto è vero che la Commissione si trovò nella necessità di chiedere l'intervento dell'onorevole Assessore alle attività marinare, e di chiedere a lui i chiarimenti necessari. In quell'occasione ci furono degli screzi: la stessa maggioranza si trovò divisa, e ci fu anche, in un certo senso, un po' di tumulto. In realtà, allorché l'onorevole Assessore, aderendo alla richiesta della Commissione, partecipò ad una successiva riunione della stessa Commissione, ed illustrò e lumeggiò le esigenze diffuse cui questa legge avrebbe dovuto dare soddisfacimento, noi, come unico dato concreto, apprendemmo che aveva bussato alle porte della cassa regionale una società di cui si conosceva e si conosce solo la sigla. Questa società avrebbe intenzione di installare nel porto di Cagliari un servizio di soccorso d'alto mare; vorrebbe cioè acquistare o, se li ha già acquistati, portare a Cagliari uno o più rimorchiatori d'alto mare per il soccorso alle navi in pericolo.

In Commissione si accennò, è vero, all'opportunità di estendere le provvidenze della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, anche alle piccole imprese marinare, ma non vi fu alcuna illustrazione concreta e circostanziata delle esigenze di questo settore della piccola impresa marinara, dalla quale risultasse che esso premeva per ottenere aiuti, per ottenere agevolazioni. Esiste — a parte la singolare richiesta di questa organizzazione industriale che vuole sovvenire le navi in alto mare, le navi sotto pericolo di avaria o addirittura di affondamento —, esiste un settore che abbia necessità di es-

sere aiutato? In Commissione non risultò; nè l'Assessore, nè il relatore ne parlarono. Abbiamo voluto informarci, ed è risultato, almeno dalle informazioni che noi abbiamo assunto, che non vi era una diffusa richiesta di crediti di favore da parte di imprese di navigazione di modeste proporzioni, per le quali non si può usare la definizione: «di preminente interesse regionale». Ci è stato detto che a Carloforte esiste una cooperativa di armatori, la quale, d'altra parte, fruisce già dei crediti dello Stato, dei benefici statali — e sta già costruendo qualche natante —; ma non risulta che essa abbia particolare necessità di credito; probabilmente, anzi, trattandosi di una cooperativa, essa ha già ottenuto, o sta per ottenere, i benefici concessi alle imprese cooperativistiche. Nelle altre zone, negli altri porti dell'Isola, non è risultato che esistessero piccole imprese che avessero fatto richiesta di essere ammesse alle provvidenze previste dalla legge numero 20.

Stando così le cose, noi, anche oggi, dobbiamo chiederci quale sia la finalità di questo disegno di legge, a quali bisogni si vuole dare soddisfazione. Noi siamo contrari alla « estensione della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, » sino a concedere i contributi anche alle « imprese marinare ausiliarie ». Abbiamo già detto in Commissione — qualcuno dei colleghi della maggioranza è stato concorde con noi, e noi ci auguriamo che lo sia ancora —: noi siamo contrari a questa erogazione di crediti di favore ad imprese di questo tipo, che non hanno alcuna utilità nella presente situazione della marineria sarda, nè nella presente situazione dei traffici che si svolgono lungo le coste della Sardegna, e in alto mare, nelle acque del Mediterraneo. Si tratta di imprese che, nell'attuale quadro economico della Sardegna, non presentano alcun interesse.

Siamo inoltre contrari, come è stato detto dal collega Colia — e, se ce lo consentite, noi condividiamo il parere espresso da un collega del Gruppo monarchico al termine della discussione sul disegno di legge testè approvato —, a questo sistema di approvare delle leggi di cui si conosce l'orizzonte ristretto, delle quali si sa che vengono presentate perchè sollecitate da singoli, delle quali si sa in partenza che rispon-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

dono a interessi, non dico neppure di gruppi, ma di singoli individui. A me sembra che questo sistema degradi la funzione legislativa del Consiglio regionale e persino quella amministrativa della Giunta regionale. Non v'ha dubbio che la dignità del Consiglio viene degradata da questi disegni di legge che vengono presentati in tutta fretta, e che naturalmente risultano posticci, disorganici, non connessi con il resto della legislazione, e che anche a distanza di un miglio possono essere identificati come disegni di legge rispondenti ad interessi particolaristici, contingenti, passeggeri. Rispetto a questi interessi, la Regione, a causa della fretta di legiferare disorganicamente, non assume neppure quelle garanzie che sono indispensabili, necessarie.

Io ho già detto nella discussione sul disegno di legge numero 35 che, se noi vogliamo veramente concedere dei crediti di favore ad imprese di navigazione (non già ad imprese ausiliarie della navigazione, perchè, prima delle navi ausiliarie, è opportuno creare l'armamento in Sardegna, la navigazione, i traffici marittimi), se cioè noi diamo dei crediti, dei contributi e degli alleggerimenti fiscali ad imprese di navigazione, è indispensabile che noi poniamo delle garanzie.

Se la società I.S.M.A.S. porta il suo rimorchiatore a Cagliari ed ottiene perciò un credito di favore dalla Regione Sarda, ma, dopo un esperimento di 10 mesi, di un anno, di un anno e mezzo, si rende conto che c'è poco da fare nel quadro sardo-cagliaritano, e riporta il suo rimorchiatore al porto di provenienza — supponiamo a Vado Ligure, o a Savona, o a Trieste — quali garanzie ha la Regione circa il recupero dei crediti di favore da essa concessi? La legge regionale che si vuole modificare non accenna minimamente a garanzie; nè le modifiche che discutiamo contengono accenno alcuno a garanzie.

E' così che noi, effettivamente, dilapidiamo, sperperiamo i fondi limitati della Regione in imprese « di dubbio gusto » e di scarsissima utilità per la Sardegna, mentre abbiamo settori che sono effettivamente esausti, che chiedono interventi creditizi e interventi ancora più incisivi, da parte della Regione Sarda.

Un'altra garanzia — oltre quelle che ho indicato intervenendo sul disegno di legge numero 35 — che è necessario porre nei confronti delle imprese armatoriali — sia di quelle modeste che di quelle che crescono e diventano più robuste — è quella dell'assorbimento delle maestranze qualificate sarde, dei marittimi sardi. Esiste una società Tirrenia, in cui non c'è neppure un marinaio, un marittimo sardo. Se noi non poniamo garanzie neppure per le imprese di navigazione ... (*Interruzione del consigliere Covacivich*). Questa è la verità, onorevole Covacivich; io forse ho esagerato dicendo che nella Tirrenia non lavora un solo marinaio sardo, ma lei deve ammettere che sono pochi ...

COVACIVICH. Lei chiede una garanzia che contrasta con la legislazione nazionale.

CARDIA. Mi lasci arrivare alla conclusione. Io sostengo che, quando concediamo crediti o contributi di qualunque genere ad imprese di armamento in Sardegna, noi dobbiamo porre nella nostra legge garanzie per l'assorbimento almeno di una percentuale ...

COVACIVICH. Non possiamo farlo.

CARDIA. Ma non dico questo, onorevole Covacivich. Mi consenta di fare un riferimento alla legislazione collaterale della Regione Siciliana le cui facoltà sono, è vero, maggiori delle nostre, ma che non sono molto più ampie delle nostre per quanto riguarda il settore del lavoro e dell'occupazione. Ebbene, la legge regionale siciliana — scusate se io faccio questo riferimento; capisco di essere anche noioso portando, a quest'ora, la discussione in termini così ampi —, la legge regionale siciliana sulle imprese di navigazione, all'articolo 8, stabilisce delle garanzie per l'occupazione delle maestranze marittime siciliane. Voi direte che una garanzia del genere non avrà l'efficacia che si desidera; ed io stesso ritengo che comunque non si possa derogare a certe leggi nazionali; però affermo la necessità di fare un tentativo, quanto meno, per impostare secondo un determinato indirizzo la legislazione regionale sar-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

da. così come è stato fatto dall'Assemblea siciliana.

La citata legge regionale siciliana è intesa a creare l'armamento; si fonda su interessi generali; è, in definitiva, una legge organica. Nel nostro caso, invece, si tratta di leggi o di modifiche a leggi regionali già esistenti; si tratta cioè di leggine dettate da impulsi contingenti, passeggeri e non sempre chiari.

Per questi motivi, noi insistiamo, in linea di massima, nel chiedere che la Giunta raccolga tutto quello che riguarda le imprese di armamento — per quanto riguarda i crediti, gli alleggerimenti fiscali, o contributi di altro genere — in una legge organica diretta a stimolare il sorgere dell'armamento in Sardegna. Evidentemente sarà necessario uno studio approfondito, perchè mi rendo conto che è necessario superare degli ostacoli e delle remore che non sono tutti superabili con una legge. Ma è necessario che, almeno in sede legislativa, si faccia uno sforzo in questa direzione.

Per i motivi che vi ho detto, noi presenteremo un emendamento tendente ad eliminare dall'articolo 1 l'accento alle altre imprese marinare e ausiliarie, ritenendo che non esistano in questo momento esigenze così forti da richiedere un'estensione della legge preesistente, prima che sia stata varata una legislazione organica che favorisca il sorgere dell'armamento. Noi voteremo contro questo disegno di legge; ed insistiamo nel chiedere una legislazione organica; e in quella sede porteremo il nostro contributo positivo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO. Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato, e che i discorsi di opposizione dei due colleghi che mi hanno preceduto siano molto interessanti soltanto perchè ci consentono di stabilire la misura della "rivoluzionarietà" di certi rappresentanti delle sinistre, cioè di taluni che a partiti rivoluzionari dicono di appartenere. E' chiaro che tutti dobbiamo essere contrari a quei disegni di legge che vengono proposti per venire incontro ad una istanza particolare o personale; è egualmente chiaro però che quando una lacuna vie-

ne rivelata, sia pure da un'istanza singola, essa deve essere colmata. In questi casi è semplicemente ipocrita, è semplicemente un venir meno ai propri doveri l'opporci all'approvazione di un determinato provvedimento di legge che può avere effetti utili per la collettività.

Dicevo che è interessante l'opposizione dei Gruppi dell'estrema sinistra, perchè dimostra in quale misura sono veramente rivoluzionari...

CARDIA. Non faccia illazioni di carattere generale! (*Interruzioni e proteste dai settori dell'estrema sinistra*).

SOGGIU PIERO. Quello che devo dirvi con tutta franchezza è che voi, anche per una semplice comodità di discussione, vi mettete tranquillamente sotto i piedi i principii che sbandierate...

CARDIA. Ma la smetta!

SOGGIU PIERO. E, se continua ad interrompermi, il collega Cardia se lo sentirà dire in termini ancora più chiari. Io mi domando infatti che razza di socialisti o di comunisti siete, se dite che, per adottare un provvedimento di legge, bisogna aspettare di aver studiato un grande complesso di leggi, di quelli che, praticamente, non si studiano neanche in decenni. Nei Paesi in cui i vostri partiti hanno operato nel concreto, sono state emanate leggi anche di un solo articolo, caro Cardia, e modificate poi otto giorni dopo, quando le esigenze sociali lo richiedevano.

L'esigenza di inquadrare le materie in organiche disposizioni legislative, in testi unici che possano considerarsi «vangelo» per l'eternità, è propria dei legislatori sedentari, ma non dei partiti che passano rapidamente all'azione per risolvere le situazioni che devono essere risolte. E' compito, non solo dei partiti rivoluzionari, ma anche di quelli che semplicemente siano espressione di pressanti esigenze sociali, svegliare, con i propri provvedimenti, anche le iniziative che dormono, e suscitare quelle che ancora non si sono neppure manifestate. E' un altissimo titolo di onore per qualunque governo l'aver talmente chiare quelle idee di cui voi avete parlato ieri, da individuare, prima ancora che una

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

determinata attività si crei, la necessità di aprire il settore nel quale tale attività, pubblica o privata, dovrà inquadarsi.

Non si tratta in questo caso di decidere se la istanza della società I.S.M.A.S. era o non una istanza individuale, si tratta di decidere se questa apertura, questa dilatazione del campo di azione della legge 15 maggio 1951, risponde effettivamente a bisogni o a prospettive di carattere generale. Questo è il criterio in base al quale dobbiamo decidere per approvare o non approvare il disegno di legge in discussione.

E non bisogna tenere conto soltanto del testo proposto dalla Giunta. Io ricordo esattamente le posizioni assunte dai Gruppi in Commissione: i commissari di parte socialista e comunista furono recisamente contrari all'approvazione del testo proposto dall'Assessore — come lo fui io —, ma non furono altrettanto recisamente contrari al testo risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione; anzi, — non avendo i verbali della Commissione non sono in grado di affermarlo con certezza —, mi pare che essi approvarono il testo della Commissione.

CARDIA. Questa inesattezza è contenuta anche nella relazione di maggioranza.

SOGGIU PIERO. E' possibile. Io ricordo, però, che essi votarono a favore del testo della Commissione, la quale alla formulazione proposta dalla Giunta ("... a favore delle imprese di navigazione di preminente interesse regionale, sono estese a tutte le imprese e attività comunque connesse allo sviluppo della navigazione e dei servizi marittimi lungo le coste della Sardegna") ha contrapposto la nuova formulazione che si può leggere nel testo dell'articolo 1. La Commissione è rimasta nei limiti della legge regionale 15 maggio 1951, escludendo la estensione delle provvidenze a favore di "tutte le imprese esercenti attività comunque connesse allo sviluppo della navigazione", perchè una tale estensione avrebbe consentito l'ammissione ai benefici della legge di molte imprese, che — quantunque collegate in qualche modo con le imprese di navigazione — non operano conformemente allo spirito della legge regionale numero 20.

La Commissione si è però persuasa — e non poteva non persuadersene — che, se non esistono nei porti quelle tali dotazioni di mezzi ausiliari della navigazione, è opportuna una legge che ne favorisca l'istituzione. Non c'è bisogno di grandi programmi, ma è evidente l'utilità di un'attrezzatura che consenta l'agevole ingresso di navi di maggiore tonnellaggio nei porti che già consentono l'ingresso di navi di un determinato e limitato tonnellaggio. E' anche evidente l'utilità della esistenza in Sardegna di una qualche attrezzatura che permetta di portare i soccorsi in alto mare. Questa attività sarebbe una fonte di lavoro e di reddito per la Sardegna, perchè consentirebbe alle navi di alto tonnellaggio, per esempio ai transatlantici, che devono necessariamente restare ad una certa distanza dal porto, di avvicinarsi di più ad esso.

CARDIA. E i bacini di carenaggio?

SOGGIU PIERO. I bacini di carenaggio non sono in alto mare; collega Cardia, non faccia di queste confusioni, perchè fa torto alla sua intelligenza. Lei or ora ha lamentato che con questo disegno di legge si tende ad evadere dal campo d'azione della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20; ma non tiene conto del fatto che i bacini di carenaggio non rientrano nei casi contemplati dalla legge regionale citata. Lei che insiste tanto sulla necessità di restare nei limiti di questa legge regionale vuole infilare nella discussione l'argomento dei bacini di carenaggio, cioè menare il can per l'aia. E' chiaro? Non discutiamo sui bacini di carenaggio, perchè di essi si potrà discutere in altra sede.

Onorevole Cardia, lei ha detto or ora che, prima di adottare una determinata provvidenza legislativa, è bene assicurarsi che l'ambiente economico esiga quella determinata attività, ma non si è accorto che è molto più utopistico pensare all'utilizzazione di un bacino di carenaggio in Sardegna, che all'utilizzazione delle provvidenze previste dalla legge regionale numero 20 a favore delle imprese e dei servizi di cui si parla nel disegno di legge in discussione. Si tratta di imprese e di servizi certamente utili; ed è questa la ragione per cui io credo che la disposizione di legge, così come la Commissio-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

ne l'ha modificata, e con tutte le garanzie che essa ha previsto, debba essere approvata.

Quanto alla condizione che si vorrebbe imporre (perchè la mano d'opera sia assunta sul posto), io direi che il fatto che la legge regionale siciliana, citata da Cardia, sia passata, non è assolutamente tale da persuaderci che la nostra legge possa avere la stessa sorte, perchè disposizioni di questo genere — a mio modo di vedere — sono veramente contrarie all'articolo 120 della Costituzione. Praticamente, infatti, si tratta di porre barriere alla circolazione della mano d'opera nel territorio della Nazione; e questo non possiamo farlo non già perchè contrario alla disposizione della legge speciale — come ho sentito suggerire, in un certo momento, dal collega Covacovich — ma perchè addirittura contrario — a mio giudizio — all'articolo 120 della Costituzione, il quale, giustamente, vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni". Se noi adottassimo una disposizione di legge che ponesse questa condizione: «tu godrai di questi benefici soltanto se assumerai in Sardegna tutta la mano d'opera di cui hai bisogno», noi approveremmo una disposizione di legge contraria all'articolo 120 della Costituzione e tale da potere impedire qualsiasi attività quando la mano d'opera specializzata non fosse reperibile sul posto.

In ogni modo, a questo proposito, l'unico soccorso che si può invocare, è che nel disegno di legge viene invocato, è quello della disposizione che è contenuta nella legge apposita, in relazione ai porti di armamento. Si può pretendere, perchè le leggi vigenti lo prevedono, che le Compagnie di navigazione assumano una determinata percentuale del personale di cui hanno bisogno, nei porti di armamento. E questa garanzia è fornita dalla disposizione dello articolo 2 del disegno di legge, dove si prevede che le anticipazioni possono essere concesse "soltanto ad imprese che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale ed il porto di armamento nel territorio della Regione Sarda". Io credo che non si possa fare di più per avere quella garanzia che desidera il collega Cardia; e credo che, se anche si potesse fare di più, non sa-

rebbe opportuno farlo, perchè nessun'altra Regione ha finora emanato una legge per stabilire che i lavoratori sardi non possono essere assunti da determinate imprese; credo infine che nelle nostre leggi dovremmo badare a non inserire mai norme di questo genere: per il collocamento della nostra mano d'opera dobbiamo trovare altri rimedi, respingendo quelli che ci degradano di fronte, non solo al resto della Nazione, ma a tutto il mondo civile.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Crespellani. Ne ha facoltà.

CREPELLANI. Io rinuncio; mi associo alle considerazioni svolte or ora dal collega Soggiu.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Muretti.

MURETTI, relatore. Io ritenevo, signor Presidente e onorevoli colleghi, di potermela cavare con due parole, in aggiunta alla mia breve relazione scritta. Ma gli interventi dei colleghi Colia e Cardia mi obbligano quantomeno a dare delle precisazioni.

Anzitutto, per quanto riguarda l'affermazione del collega Colia, secondo il quale la legge regionale 15 maggio 1951 non sarebbe — come io ho osservato nella relazione scritta — una legge drastica, devo osservare che proprio le argomentazioni svolte dal collega Colia dimostrano la drasticità di questa legge che aveva — secondo quanto ha egli stesso fugacemente osservato — l'unico e bene individuato scopo di consentire un intervento a favore della sola Sardamare.

Come ho spiegato nella prima parte della mia relazione, la legge regionale 15 maggio 1951 non poté essere tempestivamente applicata a causa delle remore poste alla sua promulgazione; nè poté essere, in seguito, applicata alle iniziative sorte nel lungo periodo intercorso fra la data di approvazione e quella di pubblicazione, perchè essa non conteneva alcuna norma che ne consentisse l'applicazione retroattiva. Bisogna tener presente che la legge regionale numero 20, approvata dal Consiglio regionale il 15 maggio 1951, poté, infatti, essere

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione soltanto il 15 ottobre 1952.

Il collega Cardia ha osservato che la erogazione delle provvidenze previste dalla citata legge costituirebbe un inutile sperpero di fondi. Ma basta anche un esame superficiale della legge per convincersi del contrario. Di che cosa si parla in tutti gli articoli della legge? All'articolo 1 si parla di «un fondo destinato alla concessione di anticipazioni»; all'articolo 2 si parla di anticipazioni; all'articolo 3 si parla di anticipazioni; all'articolo 4 si parla ancora di anticipazioni («Le anticipazioni saranno accordate sulla base» eccetera); all'articolo 5 si indica la misura delle anticipazioni; all'articolo 6 si parla di prestiti; all'articolo 7 del mutuo («Le domande di mutuo dovranno essere presentate» eccetera). In definitiva, quantunque le espressioni usate siano diverse, si tratta sempre di anticipazioni, di prestiti, di mutui che evidentemente dovranno essere restituiti, dopo un determinato numero di anni. Onorevole Cardia, sono prestiti, anticipazioni, agevolazioni, non capitali erogati a fondo perduto, si tratti pure di imprese, che — secondo lei — potrebbero non offrire un risultato utile.

Chiarito questo punto, devo affrontare un altro argomento che per me è veramente increscioso: la posizione assunta dai commissari comunisti e socialisti in Commissione. A me dispiace che il treno per Iglesias sia già partito da qualche ora, con a bordo il collega Colia; a me dispiace che gli orari del treno di Iglesias non siano tali da consentire al collega Colia di restare in quest'aula sino a quest'ora, perchè, se egli fosse presente, avrei potuto dirgli che le sue osservazioni — che, in seguito, con maggiore eleganza formale, sono state illustrate anche dal collega Cardia — avrebbe potuto e dovuto farle in sede di Commissione. Invece in Commissione l'approvazione del testo modificato avvenne all'unanimità. Egregi colleghi, io ho qui il verbale della undicesima seduta della quinta Commissione permanente legislativa: «Seduta del 25 marzo 1954; inizio alle ore 10,10; presenti i consiglieri: Azzena, Cardia, Castaldi, Colia, Covacovich, Marras, Muretti, Soggiu Piero, Spano e Stara». Io ho dovuto fon-

cause di salute, eccetera, anche sui verbali, perchè, logicamente, non volevo affidarmi esclusivamente alla memoria. Ebbene, egregio collega Cardia, dal processo verbale — a meno che il nostro segretario non abbia commesso una inesattezza — risulta quanto segue: «Il progetto di legge viene approvato alla unanimità nella seguente formulazione...». Nella mia relazione, io ho scritto che la Commissione ha approvato all'unanimità il nuovo testo del disegno di legge, perchè questa è la verità. Tutte le osservazioni che sono state fatte in quest'aula dall'onorevole Colia e dall'onorevole Cardia non sono state avanzate nella sede opportuna, e cioè in Commissione. Se questo fosse avvenuto, noi avremmo potuto, in quella sede, vagliare gli argomenti svolti oggi dai colleghi Cardia e Colia. A titolo personale, non in qualità di relatore, io devo dichiarare che ero e sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Come relatore, devo precisare che il nuovo testo proposto dalla Commissione è stato approvato all'unanimità dalla Commissione stessa.

Il testo originario del disegno di legge, proposto dall'onorevole Filigheddu, intendeva estendere i benefici della legge regionale numero 20 a tutte le «imprese esercenti attività comunque connesse allo sviluppo della navigazione e dei servizi marittimi lungo le coste della Sardegna». Fui proprio io ad osservare la genericità di questa formulazione, che lasciava perplessi tutti i componenti della quinta Commissione, tanto che si avvertì la necessità di richiedere la presenza in Commissione dell'onorevole Filigheddu, allora Assessore, perchè chiarisse quale era lo spirito informatore di questo suo disegno di legge. Egli venne, e diede le precisazioni da noi richieste. Citò anche degli esempi. Uno di essi è quello — al quale io ho accennato nella relazione scritta — della società di assistenza I.S.M.A.S., la quale aveva presentato alla Regione Sarda una domanda tendente ad ottenere il finanziamento per l'acquisto di un rimorchiatore d'alto mare; domanda che non solo non poté avere esito favorevole, ma non poté neppure essere presa in considerazione dalla Giunta regionale, perchè la legge 15 maggio 1951 numero 20 non consentiva la erogazione del finanziamento richiesto, non con-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

sentiva la estensione delle provvidenze ad altre società. Quando il collega Filigheddu, proponente del disegno di legge, ci diede tutte quelle delucidazioni che gli erano state chieste, noi ritenemmo, in Commissione, che — anzichè estendere i benefici della legge citata a tutte le altre società che svolgono attività marinare — sarebbe stato opportuno modificare addirittura anche il titolo del disegno di legge («Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, numero 20»), fermi restando tutti gli altri criteri che nella legge 15 maggio 1951 numero 20 sono previsti per la erogazione di questi mutui, di queste anticipazioni.

Inoltre abbiamo ritenuto, in Commissione, di dover mantenere tutte quelle remore che nella legge stessa sono contenute, e precisamente: le condizioni del domicilio fiscale, del porto di armamento in Sardegna, estendendo le provvidenze previste dalla legge a tutte le imprese di navigazione, senza distinzione tra il trasporto di persone ed il trasporto di merci. Restano, invece, escluse dalle predette provvidenze tutte le opere portuali a terra, nonchè le imprese di imbarchi e sbarchi che, pur essendo di giovamento diretto alla navigazione, non possono essere qualificate come marinare.

Io ritengo che le osservazioni dei colleghi della sinistra siano sostanzialmente infondate, perchè il disegno di legge in discussione viene, praticamente, proposto dalla quinta Commissione, che ha totalmente modificato, anche nello spirito, il disegno di legge che era stato presentato dal collega Filigheddu.

Infine, a me sembra che il disegno di legge debba essere approvato dal Consiglio, perchè estende i benefici previsti dalla legge regionale numero 20 del maggio 1951 a tutte quelle imprese marinare che possano essere utili, escluse quelle che abbiano gli impianti portuali a terra. Ed è perciò che io, come ho già fatto nella relazione scritta, raccomando al Consiglio l'approvazione di questo disegno di legge.

CARDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA. Devo precisare che noi, non appena

potemmo leggere il testo stampato della relazione scritta, facemmo osservare in sede di Commissione — non oggi, nè ieri, ma esattamente 10-12 giorni fa — che tale relazione non rifletteva l'esatto andamento della discussione, perchè noi eravamo stati contrari al disegno di legge. Io mi rendo conto della possibilità che le posizioni dei singoli commissari rappresentanti i Gruppi in seno alle Commissioni non risultino esattamente riprodotte nelle relazioni; e, facendo tesoro di questa esperienza, mi pare che sia opportuno sottolineare con maggior forza le posizioni che vengono assunte.

Probabilmente questo non deve essere fatto solo nella quinta Commissione, ma in tutte le Commissioni; probabilmente il lavoro delle Commissioni è stato sottovalutato sino a questo momento. In ogni modo io mi propongo di far tesoro di queste considerazioni.

Per quanto riguarda il caso specifico, a me premeva osservare che la nostra precisazione non è di oggi, ma è di dieci giorni orsono; anche se mi rendo conto che questa osservazione ha un'importanza molto relativa per il sostegno dell'una o dell'altra tesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali e trasporti.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. Intratterrò gli onorevoli colleghi per pochi minuti, poichè un'illustrazione del disegno di legge nelle sue finalità è stata fatta, evidentemente con tutta l'aderenza allo spirito della legge stessa, da colui che, essendone stato il proponente, ne è l'interprete più autorizzato. D'altra parte, le considerazioni svolte dal collega onorevole Soggiu e dall'onorevole relatore suffragano maggiormente la bontà del disegno di legge stesso, almeno a parere della Giunta.

Debbo, tuttavia, alcune precisazioni, e mi accingo a darle con la massima obiettività possibile. I rilievi che sono stati mossi dal collega Colia e dal collega Cardia investono una questione di carattere generale che a me pare debba essere sottolineata, come già del resto è stata sottolineata, ed efficacemente, dall'onorevole Soggiu nel suo intervento. Si dice che, in sostanza, è cattivo criterio di legislatori il cede-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

re alle sollecitazioni di singoli, perchè la legislazione stessa verrebbe ad assumere un carattere caotico, confuso e rispondente soltanto a ristrette esigenze di gruppi o di singoli. Preliminarmente, io faccio osservare che questo disegno di legge ha un carattere ed una portata generali; non è limitato ne può essere limitato nella sua interpretazione. Anzi, se la legge regionale numero 20 del 15 maggio 1951 poteva interpretarsi come un provvedimento rivolto ad una determinata situazione, questo disegno di legge, che tende ad allargare il contenuto e l'ampiezza degli interventi previsti da quella legge, evidentemente corregge proprio quel difetto, se di difetto si poteva parlare. D'altronde, come ha esattamente osservato l'onorevole Soggiu, una legge, anche se aderisca ad una determinata, particolare spinta (rivolgendosi sempre a settori ampi di intervento), interpreta e risponde ad una esigenza generale. Il fatto che, nel momento in cui il disegno di legge viene proposto, sia particolarmente pressante una determinata spinta non infirma la validità generale dell'intervento.

L'onorevole Cardia ha detto che il disegno di legge ha un solo obiettivo, quello di fornire ad una determinata società, la I.S.M.A.S., un rimorchiatore d'alto mare per adempiere a determinati servizi. E' una obiezione inesatta, che, onorevole Cardia, presumo derivi da una imperfetta conoscenza della situazione. La verità è che fra l'ottobre del 1952 e l'agosto del 1953 sono state presentate alla Regione, sulla legge regionale del 15 maggio 1951, nove domande di finanziamento per un valore complessivo di lire 688.800.000; domande alle quali non si potè dare sfogo se non in minima parte, proprio perchè la formulazione della legge citata era talmente restrittiva (per l'affermato carattere «di preminente interesse regionale» che le imprese di navigazione dovevano avere per poter fruire dei benefici) che la legge stessa non potè essere applicata a sette delle nove domande. Cade, di conseguenza, l'obiezione principale e sostanziale mossa al disegno di legge dagli onorevoli colleghi Colia e Cardia.

L'onorevole Cardia, pur dichiarando, come aveva fatto in precedenza l'onorevole Colia, di dissentire totalmente dal disegno di legge (dis-

senso che indubbiamente è contraddetto dal verbale di Commissione che io ho sott'occhio, come è stato ricordato or ora dal relatore onorevole Muretti), non rinunzia al proposito di presentare — almeno così mi è sembrato di capire — un emendamento che, per lo meno, sopprima nel testo del disegno di legge l'espressione «e di altre imprese marinare ausiliarie». Io vorrei, a questo proposito, che l'onorevole Cardia chiarisse un punto del verbale della riunione della Commissione del 25 marzo. Si tratta precisamente di questo brano: «Il Presidente mette in votazione se debbano essere tenute ferme le condizioni di cui alla legge numero 20 (sede legale, domicilio fiscale e porto di armamento in Sardegna). La Commissione, all'unanimità, approva. Cardia propone la seguente formula: "Tutte le imprese di navigazione e ausiliarie della navigazione"». Sembrerebbe di capire che oggi l'onorevole Cardia proponga di sopprimere quella formula che fu accettata dalla Commissione su sua proposta.

Questo richiamo vuol essere soltanto una obiettiva documentazione dell'iter seguito dal disegno di legge per giungere alla formulazione attuale. E' invece molto importante il fatto che questo disegno di legge estenda le provvidenze della legge regionale del 15 maggio 1951 ad imprese di navigazione per le quali non sarebbe stato — e non è stato — possibile intervenire con la legge regionale del 1951.

Per quanto riguarda le imprese di navigazione ausiliarie non aggiungo parola a quanto già è stato detto dal collega Filigheddu e dal collega Soggiu.

L'onorevole Cardia chiede delle garanzie: garanzie per l'utilizzazione delle maestranze specializzate sarde, garanzie per evitare che i natanti acquistati con i finanziamenti regionali emigrino, a breve o lunga scadenza, fuori della Sardegna. Per quanto riguarda la prima garanzia, quanto è possibile fare è fissato nello articolo 2 che, praticamente, riproduce il precedente articolo 2 della legge regionale del '51, stabilendo che il porto di armamento di queste imprese di navigazione, quando abbiano a chiedere il finanziamento regionale, deve essere situato in Sardegna. Questo comporta lo obbligo di utilizzazione di quella quota di mae-

II LEGISLATURA

XCIII SEDUTA

16 LUGLIO 1954

stranze sarde che è consentita dalla legge generale riguardante il lavoro e la circolazione del lavoro nel territorio della Repubblica, perchè al di là di questo non possiamo, evidentemente, andare.

Da parte della Giunta si esprime invece parere favorevole all'inserimento di una garanzia che costituisca freno all'eventuale emigrazione dei mezzi acquistati da queste imprese di navigazione con capitali della Regione Sarda. Un eventuale emendamento in questo senso potrebbe essere utilmente discusso ed accettato; e mi si informa che da qualche parte è stato presentato.

Concludendo, la Giunta è favorevole al disegno di legge, così come è stato formulato nel testo della Commissione. La Giunta ravvisa altresì la opportunità che si addivenga ad un coordinamento delle disposizioni che riguardano ogni settore; ma, onorevoli colleghi, occorre dare tempo al tempo: attraverso una collaborazione che man mano ascolti ed interpreti le esigenze, si giungerà ad un complesso di norme che, successivamente, potranno essere perfezionate, coordinate e migliorate in un testo unico. Pare che completamente adulta ed armata sia balzata dal cervello di Giove soltanto Minerva, ma è storia di antichi miti e comunque riguardava gli dei, e noi siamo soltanto uomini.

CARDIA. L'onorevole Assessore mi ha chiesto un chiarimento...

PRESIDENTE. Onorevole Cardia, penso che lo potrà dare in sede di discussione e di illustrazione del suo emendamento.

E' pervenuta in questo momento una richiesta di verifica del numero legale; così concepita: «I sottoscritti chiedono, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento interno, la verifica del numero legale». La richiesta è firmata dai consiglieri Cardia, Cossu, Marras, Nioi e Sanna. Lo articolo 48 del regolamento reca: «La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da 5 consiglieri e il Consiglio sia per procedere a qualche votazione. Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione

del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento». Onorevole Cardia, il passaggio alla discussione degli articoli, quando manchi un'esplicita richiesta di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale, firmata rispettivamente da dodici e da otto consiglieri, avviene per alzata di mano. Non posso, pertanto, accettare in questo momento la richiesta di verifica del numero legale; e mi riservo di prenderla in considerazione nel momento in cui, eventualmente, si dovesse procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Metto in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario.

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, è sostituito dal seguente:

«E' costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliarie che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi.

Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949, del Ministro del tesoro».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Cardia - Marras.

BERNARD, Segretario:

«All'articolo 1 sopprimere la dizione "e di altre imprese marinare ausiliarie"».

PRESIDENTE. L'onorevole Cardia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CARDIA. La ragione dell'emendamento è facilmente comprensibile anche senza un'apposita illustrazione.

Colgo però l'occasione per una precisazione: io non vedo l'utilità di uno scambio di battute polemiche che, in sostanza, non sono valide a sostenere l'una o l'altra tesi. Io non ho difficoltà ad ammettere che, in qualche caso, o anche in molti casi, un esame più approfondito del tema... (*Interruzioni da diversi settori*). Questo scambio di argomenti polemici — a mio avviso — non si addice alla serietà della discussione.

Infatti, se da una nostra divergenza di opinione con la maggioranza si vogliono trarre delle illazioni che riguardano il nostro essere rivoluzionari o meno, si diminuisce il livello della discussione; anzi non si discute più sugli argomenti che dobbiamo affrontare, e si passa ad uno scambio di invettive reciproche, nel quale trascinate, onorevoli colleghi della maggioranza, anche noi, ed al quale, almeno personalmente, non ambisco scendere.

In Commissione io ho dato — e lo faccio spesso, anche quando sono contrario — un contributo tecnico alla stesura del disegno di legge; anche stamane, in sede di discussione degli articoli del disegno di legge numero 35, io ho dato il mio contributo.

In Commissione, la discussione del disegno di legge numero 22 si è protratta lungamente sul problema della definizione delle imprese «connesse»; si voleva precisare in quale modo dovessero ritenersi «connesse» allo sviluppo della navigazione le attività esercitate dalle imprese alle quali si volevano estendere le provvidenze della legge regionale numero 20. Ed io, modestamente, proposi che si usasse l'aggettivo «ausiliarie», proprio per tentare di chiarire il significato di una norma che appariva tutt'altro che chiara.

L'aver dato questo contributo tecnico non mi impedisce, evidentemente, di mantenere lo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali e trasporti.

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*. La Giunta non accetta l'emendamento Cardia - Marras, per ragioni ormai evidenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cardia - Marras. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, è sostituito dal seguente:

«Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate soltanto ad imprese che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale ed il porto di armamento nel territorio della Regione Sarda».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, è così modificato:

«La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo all'entrata in effettivo esercizio della nave per la quale è stata concessa l'anticipazione».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo Soggiu Piero - Covacivich.

BERNARD, *Segretario*:

«Il trasferimento fuori del territorio della Regione della sede legale, del domicilio fiscale o del porto di armamento prima che sia decorso il termine di cui al comma precedente implica l'obbligo della immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti».

PRESIDENTE. L'onorevole Soggiu Piero ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO. Rinuncio.

CARDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA. Noi avremmo preferito che l'emendamento fosse un po' più drastico, e prevedesse un certo numero di anni, però per non appesantire la discussione...

MELIS, *Assessore agli enti locali e trasporti*.

Si è fissato il termine massimo di dodici anni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Soggiu Piero - Covacivich. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Dovendosi ora procedere alla votazione a scrutinio segreto, ed essendo stata richiesta la verifica del numero legale, si dovrebbe procedere all'appello, ma non è neppure il caso di farlo perchè è evidente che il Consiglio non è in numero legale. Pertanto, la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 22 avrà luogo nella prossima seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno lunedì alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 21 e 35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955